

ANTONIO TAURINO

PER LA STORIA
DEGLI INSEGNAMENTI STORICO-GIURIDICI
NELL'UNIVERSITÀ LIBERA DI URBINO (1862-1972)

SOMMARIO: 1. L'Università di Urbino e l'opera del commissario L. Valerio. I nuovi ordinamenti universitari, la legge Casati. — 2. Urbino Università libera, lo Statuto del 1863. — 3. Gli insegnamenti storico-giuridici secondo lo Statuto. Successive modificazioni. — 4. La riforma del 1894, il nuovo Statuto. — 5. Gli insegnamenti storico-giuridici nel '900. La riforma del 1925. Successive modificazioni statutarie. — 6. Appendice: a) Indice cronologico; b) Indice nominativo; c) Indice per discipline.

1. Il 30 Aprile 1861, il R. Commissario Generale per le Marche Lorenzo Valerio ⁽¹⁾, in una Relazione al Ministro dell'interno, scriveva: « Le tre Università di Camerino, Macerata e di Urbino furono riformate per quanto concesse la brevità del tempo...Taluno avrebbe desiderato che io sopprimessi quelle piccole Università almeno in parte. Invece preferii di crescerne la vitalità, perchè pensavo e penso che tali centri di cultura, massima se antichi, rispondono all'indole speciale delle varie provincie d'Italia ed all'energia individua delle sue città » ⁽²⁾. Parole di fondamentale importanza, come in seguito vedremo, per la storia dell'Università di Urbino che, al pari delle altre Università italiane, viveva un momento decisivo di rinnovamento e progresso nel nuovo clima di libertà derivante dal plebiscito di annessione delle Marche al Regno di Vittorio Emanuele II, 17 Dicembre 1860, ed in generale dall'unificazione del Regno d'Italia ⁽³⁾.

(1) Sulla sua figura e sugli avvenimenti storici dell'epoca, vedasi A. ALESSANDRINI, *I fatti politici delle Marche dal 1859 all'epoca del plebiscito*, I, Macerata 1910, pp. 274 ss.

(2) La relazione è riprodotta in A. ALESSANDRINI, *op. cit.*, II, p. 408.

(3) Non è inutile ricordarne le vicende storiche immediatamente precedenti. Chiuso nel 1808 allorchè con la prima invasione francese la provincia di Pesaro entrò a far parte del Regno italico, l'Ateneo urbinato riprese la sua attività con la restaurazione dello Stato pontificio, ma in forma così ridotta tanto da non essere compreso nel novero delle Università dalla Bolla di Leone XII *Quod Divina Sapiencia* del 5 Settembre 1824, riguardante la riforma degli studi superiori.

Purtuttavia l'Università di Urbino non fu soppressa: al contrario, l'interessamento del cardinale urbinato Giuseppe Albani ed un notevole sussidio economico del

Vediamolo, brevemente, questo momento di rinnovamento e progresso nei suoi aspetti più significativi e negli avvenimenti che lo caratterizzarono.

I profondi rivolgimenti politici e sociali intimamente legati ad un altrettanto profondo mutamento del pensiero, della cultura e dei metodi di insegnamento e di studio, chiara espressione di tutta una nuova situazione civile e culturale che, partendo dalla fine del sec. XVIII e dagli inizi del sec. XIX, si era andata evolvendo fino ad imporsi pienamente nell'ottocento, avevano determinato nelle Università il sorgere di nuovi ordinamenti e di nuovi orientamenti scientifici. L'università dapprima era andata via via perdendo ogni caratteristica d'istituzione comunale e ad un tempo universale, al carattere, poi, di organismo culturale principesco si era andato sostituendo quello di centro di cultura diretto e reso efficiente dallo Stato in ossequio al preciso dove d'istruire i cittadini. Con ciò, si capisce bene, era altresì andata morendo ogni idea di una cultura astretta nei limiti segnati dal fattore politico e di una Università intesa quale puro mezzo di governo, idea sostituita dal principio che la cultura non conosce credo politico e che la libertà degli studi e dei centri che li coltivano è condizione prima del loro fiorire.

Era nata così una nuova Università con ordinamenti costituzionali completamente diversi dai precedenti, espressione di una cultura ormai svincolata dalla tradizione e dalla politica.

Comune valsero a risollevarne le sorti al punto che, dopo un'ispezione pontificia, essa, con Decreto della Congregazione degli Studi del 12 Febbraio 1926, venne inclusa fra le Università secondarie (Ferrara, Perugia, Macerata, Camerino, Fermo).

Nel 1831, i moti rivoluzionari per l'indipendenza d'Italia, in Romagna e nelle Marche, portarono ancora una volta alla chiusura dell'Ateneo urbinato. Nel novembre dell'anno successivo fu riaperta con la Notificazione del 4 Agosto del cardinale Bernetti, Segretario di Stato, che la dichiarava *Stabilimento provinciale*, beneficiante di un contributo annuo a carico della provincia di Pesaro.

Gli avvenimenti del '59 e del '60 e la proclamazione del Regno d'Italia non poterono non ripercuotersi sull'Università urbinato, che, per ciò stesso, dovè prepararsi alla grande trasformazione del 1862. Per maggiori notizie, v. A. RAGAZZI, *Cenno storico sulla Università di Urbino*, Urbino 1873.

Logicamente, non v'è dubbio che il passaggio dagli antichi ai nuovi ordinamenti universitari, specchio dei mutati indirizzi di studio e dell'esigenza molto sentita di una cultura che meglio riflettesse i bisogni spirituali dei tempi, determinasse un momento critico e decisivo della politica scolastica, momento che può collocarsi intorno al 1860 e di cui espressione massima fu la Legge Casati sulla riforma organica dell'insegnamento superiore.

Lungamente elaborata ⁽⁴⁾, tenendo conto dell'esperienza in campo scolastico oltre che del Piemonte anche di altri paesi e soprattutto della Germania ⁽⁵⁾, questa legge, n. 3725, fu promulgata da Vittorio Emanuele II il 13 Novembre 1859 e prese il nome dal conte Gabrio Casati, titolare del dicastero dell'Istruzione del ministero La Marmora ⁽⁶⁾.

Ispirata al principio della piena libertà di studio ed al fine di conciliare e temperare lo scopo professionale e pratico con quello culturale e scientifico ⁽⁷⁾, la Legge Casati fin dal suo primo apparire suscitò numerosissime polemiche ⁽⁸⁾ poichè sembrava scontentare tutti, dai cattolici ai liberali, dai democratici

(4) Per iniziativa e sotto la guida di Luigi Cibrario, che era stato ministro della P.I. in Piemonte dal '52 al '55.

(5) Due deputati, Luigi Parola e Vincenzo Botta, avevano anche se privatamente studiato gli ordinamenti scolastici della Germania illustrandoli poi in un'ampia relazione. E lo stesso Carlo Cadorna, ministro della P.I. dopo il Cibrario, aveva a tale scopo fatto un viaggio ufficiale in Germania.

(6) Il testo della legge è in *Leggi e Decreti della P.I. a cura del Regio commissario generale straordinario per le Province delle Marche*, Fossombrone 1861, pp. 1-101.

Per il contenuto e per i precedenti storici sull'istruzione vedi G. TALAMO, *La scuola dalla legge Casati alla inchiesta del 1864*, Milano 1960, p. 16 e pp. 3 ss. ed ivi bibliografia.

(7) Questa conciliazione, quasi obbligatoria della preparazione professionale con l'attività e l'insegnamento scientifico, non fu realizzata nè allora nè dopo, chè anzi negli anni che seguirono a seconda delle varie riforme del Regolamento universitario si ebbe un prevalere ora dell'uno ora dell'altro principio. A. MARONGIU, *Uno sguardo al passato (ed uno al futuro) della Facoltà di Giurisprudenza*, in *Justitia*, XIII, 1960, I, pp. 36 ss.

(8) V., in proposito, D. BERTONI JOVINE, *La legge Casati nella critica contemporanea*, in *I problemi della pedagogia*, a. V (1959), n. 1, pp. 77 ss. e G. TALAMO, *op. cit.*, p. 21.

ai conservatori, e ciò al punto che fino dal 1860 numerose furono le proposte presentate in parlamento per modificarla.

In effetti numerose leggi e regolamenti, negli anni successivi, ne muteranno taluni aspetti senza tuttavia pregiudizio per la sua sostanziale solidità.

E tale solidità si spiega facilmente per il fatto che la Legge Casati pur avendo dei limiti e non poteva non averne, i quali peraltro non erano che i limiti propri della classe dirigente italiana di cui ne rispecchiavano fedelmente così i timori e le angustie come gli ideali e le speranze, possedeva una sua intima organicità, « essa era, infatti, la codificazione della politica scolastica dei moderati ed esprimeva compiutamente le esigenze, gli ideali e le aspirazioni di un certo mondo culturale, politico e morale » ⁽⁹⁾.

E ancora oggi siamo testimoni di quella solidità; infatti nonostante tutta una lunga serie di provvedimenti legislativi, malgrado la stessa « riforma del 1923 e quella del 1930-40 e nonostante la diversa sistemazione costituzionale della scuola dopo l'avvento della Repubblica, la Legge Casati resta ancora la grande trama su cui è intessuta la nostra scuola di ogni ordine e grado » ⁽¹⁰⁾.

Nel vasto clima di polemiche suscitato dalla Legge Casati, non potevano certo non nascere animose discussioni sulla effettiva utilità dell'esistenza delle cosiddette Università secondarie, alle quali l'urbinate apparteneva, e ciò per il dubbio sollevato da alcuni che l'impartire l'insegnamento superiore in varie e numerose Università potesse portare a « scemarne la profondità e restringerne la pienezza ».

A quali gravi conseguenze una simile tendenza potesse portare è facile intuire e che non si trattasse di discussioni accademiche ma il pericolo fosse reale è dimostrato dal fatto che il senatore Carlo Matteucci, presentando il 15 Giugno 1861 un

⁽⁹⁾ G. TALAMO, *op. cit.*, p. 22.

⁽¹⁰⁾ Parole di Luigi Volpicelli citato da G. TALAMO, *op. cit.*, p. 21.

progetto di legge sul riordinamento dell'Istruzione superiore ⁽¹¹⁾, fermamente sosteneva nella sua relazione introduttiva che « ... si devono creare pochi e completi centri d'istruzione superiore » ⁽¹²⁾ il che equivaleva dire sopprimere le Università secondarie.

In simile stato di cose è facile comprendere il perchè del valore e dell'importanza, cui si è prima accennato, che rivestivano le citate parole di Lorenzo Valerio ⁽¹³⁾, il quale credendo profondamente in ciò che rappresentavano e che avrebbero rappresentato le piccole Università « centri di incivilimento diffusi nelle varie parti della penisola », al di sopra di ogni polemica e di ogni dubbio, rivolse la sua particolare attenzione all'Università di Urbino ⁽¹⁴⁾ onde portarla al livello « del progresso dei tempi » e consentirle pertanto di sopravvivere ⁽¹⁵⁾.

Che il Valerio fosse nel giusto non è dato dubitare, così come non può certo dirsi che il suo fosse un atto, diciamo così, rivoluzionario. E ciò sia perchè altri agirono nello stesso modo, come ad es. il regio commissario straordinario per le provincie dell'Umbria marchese Gioacchino Napoleone Pepoli nei riguardi dell'Università di Perugia ⁽¹⁶⁾, sia perchè la corrente di cui il Matteucci era portavoce fu vivacemente contrastata dato che il 6 Febbraio 1862 così si esprimeva Luigi Cibrario, relatore della commissione che aveva esaminato il citato progetto presentato dal Matteucci nel Giugno '61: « Fu messo altre volte il pensiero d'abolire tali istituti che d'Università non hanno che il nome... Ma parve alla commissione che fra le glorie municipali che conviene rispettare, una delle migliori e più pure sia quella d'un an-

⁽¹¹⁾ Tale progetto fu lasciato cadere dallo stesso Matteucci allorchè, divenuto ministro della P.I. nel Marzo '62, intravide la possibilità di ottenere in maniera più rapida la riforma degli istituti universitari.

⁽¹²⁾ Questa idea costituirà sempre uno dei cardini della sua politica riformatrice. V., *infra*, p. 9.

⁽¹³⁾ V., *supra*, p. 3.

⁽¹⁴⁾ Unitamente a quelle di Camerino e Macerata.

⁽¹⁵⁾ Se la storia dell'Università di Urbino è seguita fino ad oggi lo si deve solo ed esclusivamente al Valerio.

⁽¹⁶⁾ G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, Bologna 1947, pp. 595 ss.

tico studio superiore. Che il fatto di non comprendere tutte le facoltà non autorizzi il governo ad abolire quelle che vi sono più o meno in fiore...la commissione ammette il mantenimento ed anche il nuovo stabilimento di università libere » (17).

2. Il 23 Ottobre 1862 il R. Decreto n. 912 (18), muovendo dal presupposto che con la Notificazione del Governo Pontificio del 4 Agosto 1832 l'Università di Urbino era stata dichiarata *provinciale* ed in conseguenza delle deliberazioni del Consiglio di Pesare e Urbino dell'11 Luglio 1861 e del 23 Giugno 1862, decretava: « L'Università Provinciale degli studi di Urbino è dichiarata Università libera » (art. 1) e stabiliva che il Consiglio provinciale ne compilasse lo Statuto per sottoporlo all'approvazione del Ministero della P.I. entro il mese di luglio dell'anno successivo (art. 2) e che essa dovesse essere soggetta al Regolamento generale per le Università del Regno approvato con R. Decreto n. 842 del 14 Settembre 1862 (19).

Data l'importanza che questo regolamento aveva per l'Università urbinata, condizionandone la struttura e l'attività didattica, e per l'ambiente universitario in generale a causa dei principî riformatori nettamente polemici che lo permeavano, si rendono opportune alcune osservazioni di carattere generale.

Opera di Carlo Matteucci, ministro della P.I., il Regolamento diede luogo a polemiche e critiche severe (20). Obbediente ad un principio d'uniformità burocratica, esso colpiva profondamente ogni libertà di insegnamento, quella libertà ispiratrice della Legge Casati, sia rendendo obbligatorie solo determinate materie sia regolamentando una sistemazione degli esami per programmi e per tesi fissati non dalle singole Facoltà bensì da una

(17) G. TALAMO, *op. cit.*, p. 123 ss.

(18) V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, 1862, IV, pp. 2741-2742 e in *Statuto per l'Università Libera Provinciale di Urbino*, Pesaro 1863, pp. 3-4.

(19) V. *Leggi e Decreti nel Regno d'Italia*, 1862, IV, pp. 2253-2259.

(20) G. TALAMO, *op. cit.*, pp. 52 ss.

commissione nominata dal ministro della P.I. ⁽²¹⁾. Inoltre era sempre viva l'idea della necessità di diminuire il numero delle università ⁽²²⁾.

Ma c'è di più. L'Università era sempre stata considerata in genere come Scuola di umanesimo scientifico, come scuola di perfezionamento; ora e lo si è visto ⁽²³⁾ cominciava a farsi strada il concetto dell'Università rivolta alla preparazione specifica e tecnica e non solo al conseguimento dei gradi dottorali. È proprio questa idea, questo nuovo indirizzo dato alle Università italiane, l'indirizzo professionale, il fatto nuovo, l'impulso concretizzato nel citato regolamento: il Matteucci, partendo dal pregiudizio pratico ed utilitario della scienza, orientò gli studi nel senso più spiccatamente professionale e ben si capisce quindi come non potesse certo trovare consensi in quell'ambiente nettamente scientifico e culturale che era l'universitario.

È importante a questo punto osservare che le disposizioni negative del Regolamento Matteucci così come quelle più liberali dei suoi successori non hanno realizzato in effetti una restrizione o un ampliamento degli studi universitari: nel campo concreto degli insegnamenti sono sempre valse le tradizioni delle singole Università che hanno continuato, nonostante le restrizioni professionalistiche, nell'antico indirizzo di largo umanesimo letterario e scientifico.

Ma torniamo all'Università di Urbino. Lo Statuto ⁽²⁴⁾ fu approvato con Decreto ministeriale del 27 Giugno 1863 ⁽²⁵⁾. In base all'ordinamento in esso contenuto, ordinamento necessariamente consono allo schema dell'istruzione superiore della citata

(21) Tale disposizione sarà poi abolita allorché il successore del Matteucci, Michele Amari, con decreto del 22 Marzo 1963 si rimetterà alla competenza delle Facoltà per la compilazione dei programmi.

(22) V., *supra*, p. 7.

(23) V., *supra*, p. 5.

(24) *Statuto per l'Università libera provinciale di Urbino*, Urbino 1863, e Pesaro 1863.

(25) Integrato dal R. Decreto 30 Agosto 1863 concernente gli artt. 2 e 3 dello Statuto.

Legge Casati, l'Università comprendeva l'intera Facoltà legale (cap. X, art. 34) ⁽²⁶⁾, i primi due anni della Facoltà fisico-matematica ⁽²⁷⁾ (cap. X, art. 35), il Corso chimico-farmaceutico (Cap. X, art. 36, 37, 38), i Corsi di Flebotomia ⁽²⁸⁾ e di Ostetricia (cap. X, art. 39). La soprintendenza alla direzione scientifica ed amministrativa (cap. XI, art. 40) era demandata ad una Commissione Permanente Provinciale ⁽²⁹⁾, composta da cinque membri tra cui il sindaco di Urbino, nominata dal Consiglio provinciale (cap. XII, art. 42) che ne avrebbe costantemente controllato l'operato. Allo stesso Consiglio era riservata poi competenza esclusiva in fatto di bilancio (cap. XI, art. 41) e di nomina degli insegnanti (cap. VII, art. 23) i quali per ciò stesso venivano ad essere considerati dei veri e propri impiegati provinciali sottoposti, pertanto, ad uno specifico regolamento in merito (cap. VII, art. 26), una volta nominati conformemente alle norme statutarie ⁽³⁰⁾. A sua volta, l'organizzazione interna prevedeva un Rettore o Reggente (cap. IX), un Consiglio di Reggenza composta dai presidi delle Facoltà ⁽³¹⁾ e da due professori nominati annualmente dal Consiglio provinciale (cap. IV), un Corpo accademico ordinato secondo le norme della citata Legge Casati. Da ultimo, per quel che riguardava gli insegnamenti

⁽²⁶⁾ Ordinata nei seguenti insegnamenti: Storia e Filosofia del Diritto; Istituzioni di Diritto Romano ed introduzione alle Scienze Giuridiche; Diritto Romano; Diritto Canonico, Diritto e Procedura Penale; Economia Politica, Geografica e Statistica; Codice Civile Patrio e Procedura Civile; Diritto Commerciale ed Amministrativo; Diritto Costituzionale ed Internazionale; Filosofia della Storia; Medicina legale.

⁽²⁷⁾ Soppressa con la riforma del 1895: cfr. *infra*, p. 25, n. 98.

⁽²⁸⁾ Soppressa successivamente con R. Decreto 23 Aprile 1890.

⁽²⁹⁾ Fu stabilita in ufficio il 29 Marzo 1863, nota n. 350 della Deputazione Provinciale; tenne la prima adunanza il 17 Aprile. (Arch. amm., A.C. 1863-64).

⁽³⁰⁾ Cap. VII, art. 23: « I professori insegnanti...sono eletti del Consiglio Provinciale dopo esame dato innanzi ad una Commissione o innanzi al Collegio di Facoltà ». Art. 24: « In alcuni casi il Collegio di Facoltà potrà proporre il concorso per titoli o la chiamata di qualche persona in fama per sapere, per opere pubblicate, per scoperte o perchè già esercitata nell'insegnamento ».

⁽³¹⁾ Da rilevare che il Preside della Facoltà legale (art. 31) « surroga il Reggente, e lo rappresenta ogniqualvolta sia impedito, ed anche quando abbia emesso rinuncia ».

(cap. V, art. 18), gli esami ed i programmi (cap. VIII, art. 27) ci si richiama espressamente al citato Regolamento generale (art. 25-30) del 1862.

In realtà, allorchè nel Novembre 1863 l'Università cominciò a funzionare, l'organizzazione interna prevista non era stata del tutto realizzata; infatti si sarebbe ottemperato all'art. 14, cap. IV dello Statuto solo nel 1864, allorquando una nota della Deputazione Provinciale del 6 Maggio, n. 1078 ⁽³²⁾, avrebbe concesso l'autorizzazione a procedere alla costituzione della Facoltà legale e quindi alla nomina del preside ⁽³³⁾.

Importa qui brevemente sottolineare il nuovo ruolo che avevano assunto le Facoltà con la citata Legge Casati. In origine e per molto tempo Facoltà aveva significato un complesso di discipline, un determinato settore di insegnamento oppure il « collegio dei dottori » addetto ad esso e non una vera e propria unità didattica interna all'Università; ciò si aveva invece con il nuovo ordinamento poichè la Facoltà si trasformò in organo non solo dell'organizzazione universitaria ma della pubblica amministrazione in generale. L'autonomia universitaria fece sì che le Facoltà, staccandosi dai collegi professionali con i quali convivevano ed esercitavano insieme il conferimento dei gradi o titoli scolastici, assumessero in pieno ogni funzione di valutazione e certificazione delle capacità e sufficienza dei candidati al titolo dottorale ⁽³⁴⁾.

Quella che abbiamo delineato era l'Università di Urbino nelle sue strutture e nella sua organizzazione e tale rimarrà fino al 1894.

⁽³²⁾ Arch. amm., A.R. 1863-64, fasc. 16.

⁽³³⁾ Risultò eletto il Prof. C. Negroni, vedi *infra*, p. 50. In precedenza la lacuna era stata colmata applicando le disposizioni transitorie di cui si faceva menzione nello Statuto e segnatamente l'art. 44 « Mancando attualmente in Urbino i Collegi di facoltà, ..., i nuovi Professori ... dovranno subire gli esami innanzi a Collegi di altre Università », e l'art. 46 « I concorrenti della Facoltà Legale sosterranno gli esami innanzi il Collegio di Facoltà di Bologna ».

⁽³⁴⁾ In passato i professori erano stati non i giudici o le autorità delegate a conferire i titoli, ma soltanto i testimoni, i proponenti di tale conferimento ad un collegio composto in buona parte da professionisti (Cfr. A. MARONGIU, *op. cit.*, p. 36).

Ma non è certo da dimenticare che essa era dotata di una notevolissima biblioteca ⁽³⁵⁾ che, fondata dal papa Clemente XI, l'urbinate Gianfrancesco Albani, nel convento di S. Francesco con la bolla *Inter multiplices* nel lontano 1700, aveva avuto un aumento e quindi un impulso considerevole, diremmo decisivo, allorchando le erano stato devoluti tutti i libri e i documenti scientifici posseduto dalle Case religiose della provincia di Pesaro e Urbino, in virtù di un Decreto del 3 Gennaio 1861 (art. 20) del R. Commissario L. Valerio, sopprese in applicazione delle leggi eversive ⁽³⁶⁾.

3. Il sistema che abbiamo delineato in precedenza evidentemente ha condizionato la natura e le vicende degli insegnamenti storico-giuridici.

Quando, nella sua nuova condizione, l'Università urbinata torna a riaprirsi ⁽³⁷⁾, essi insegnamenti, secondo il disposto dell'art. 34, cap. X, dello Statuto riecheggiante esplicitamente l'art. 4 del Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza ⁽³⁸⁾ annesso al citato Regolamento generale del 1862, erano i seguenti: *Introduzione generale alle Scienze giuridiche e politico-amministrative e Storia del diritto, Istituzioni del diritto romano, Diritto canonico, Diritto romano, Filosofia della Storia*. I relativi programmi, in un clima di piena indipendenza quale più non si rileverà negli anni successivi ⁽³⁹⁾ evidentemente causato

⁽³⁵⁾ Nel 1901 sarà poi ammessa, con un Decreto ministeriale del 23 Aprile, al cambio di libri con le altre pubbliche Biblioteche del Regno.

⁽³⁶⁾ L. NARDINI, *Cenno storico sulla Biblioteca della libera Università di Urbino*, Urbino 1909, pp. 13 ss.

⁽³⁷⁾ « Acquistando ben presto buona reputazione tanto sotto il profilo didattico quanto sotto quello scientifico », come in seguito dirà il Prof. C. Negroni. A. VANNI, *Monografia sulla Università di Urbino*, Urbino 1910, p. 15.

⁽³⁸⁾ Emanato in ottemperanza dell'art. 55 della citata Legge Casati: « La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali gli insegnamenti dovranno esser dati, verranno determinati dai regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna facoltà ».

⁽³⁹⁾ Infatti in tutti i Regolamenti speciali della Facoltà di Giurisprudenza che si succederanno in prosieguo di tempo, saranno sempre contenute, come vedremo, direttive precise riguardanti l'insegnamento, il suo ambito, i suoi programmi.

dal particolare momento riorganizzativo degli studi universitari in Italia, erano redatti dai professori su invito dei Presidi di facoltà e trasmessi al Rettore (cap. IV, art. 27-28 del citato Regolamento generale del 1862).

Se è fuor di dubbio che le suddette materie furono effettivamente insegnate ⁽⁴⁰⁾, nulla tuttavia ci è dato sapere dei programmi relativi, data l'assoluta mancanza in merito sia di notizie che di documenti negli archivi amministrativi della Università ⁽⁴¹⁾.

Le materie storico-giuridiche, nel loro complesso, ad eccezione della *Filosofia della Storia* che veniva abolita, rimasero inalterate anche dopo l'emanazione del nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Natoli, l'8 Ottobre 1865, R. Decreto n. 2525 ⁽⁴²⁾, il quale però era profondamente innovatore ⁽⁴³⁾ circa il sistema di insegnamento di dette materie, le quali (cap. II art. 4) erano: *Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del Diritto; Istituzioni del diritto romano comparato col vigente Diritto Patrio; Istituzioni di Diritto Canonico; Diritto Romano*.

Cerchiamo di vedere brevemente in che cosa consistesse il nuovo sistema, che costituisce l'inizio di un lungo *iter* normativo che si concluderà poi nel 1885 ⁽⁴⁴⁾.

Il nuovo Regolamento speciale inquadrava gli insegnamenti, seppur senza dettami rigidi e precisi, in un certo schema stabilendo le direttive da seguire e per l'insegnamento e per i pro-

⁽⁴⁰⁾ Lo dimostra il fatto che furono nominati per esse gli insegnanti. Vedasi a tale proposito l'indice per discipline, *infra*, p. 57.

⁽⁴¹⁾ È da notare che per il tempo di cui si parla, gli studenti iscritti alla Facoltà erano solo in numero di 8. C. NEGRONI, *Rapporto della Reggenza giusta l'art. 30 dello Statuto per l'esercizio scolastico 1867-68*, Urbino 1868, p. 6.

⁽⁴²⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, 1865, XII, pp. 2264-2273.

⁽⁴³⁾ Tra l'altro, fondamentale l'art. 3, cap. I, per il quale la durata del corso della Facoltà legale si compiva in 5 anni e non più in 4 come in precedenza (art. 3 del citato Regolamento speciale del 1862).

⁽⁴⁴⁾ V., *infra*, p. 22.

grammi ⁽⁴⁵⁾, eliminando così, in buona parte, quella autonomia cui si è accennato in precedenza ⁽⁴⁶⁾.

Frutto delle tendenze e delle idee dell'epoca, le materie storico-giuridiche dovevano studiarsi non con interessi puramente storici-umanistici, ma come termini di raffronto con il diritto vigente ⁽⁴⁷⁾.

Per comprendere a fondo la portata di simile intendimento è opportuno leggere quanto è detto nella circolare del Ministero della P.I. n. 174 del 29 Ottobre 1865 illustrante il citato Regolamento speciale del 1865: « Quantunque il progresso della civiltà abbia necessariamente ampliato i confini della legislazione e della scienza, pure buon numero delle disposizioni dei Codici dell'età nostra continuano a trovar riscontro, ed hanno la loro fonte nel diritto romano, il quale, anzicchè scienza speciale staccata dal diritto universale, è da considerarsi come base del diritto stesso. Partendo da questo principio, s'è ora voluto che l'insegnamento del diritto romano, spogliato dalla parte meramente storica, di cui più non s'incontrano vestigia nelle istituzioni moderne, nè potrà innovarsi per l'avvenire, proceda nel corso della Facoltà di fianco al gius civile patrio. Quindi alle Istituzioni di diritto romano,...s'unì la comparazione del diritto patrio vigente, e si prescrisse che...diansi ad un tempo lezioni di Diritto romano e di Codice civile. I professori delle due materie dovranno pertanto ordinare d'accordo i loro insegnamenti, sì che l'uno serva all'altro di lume, e torni più agevole ai giovani di raffrontare i due diritti ».

Che quanto detto fosse vincolante non pare esservi dubbio, dato quanto ancora si legge in fine alla citata circolare: « La

⁽⁴⁵⁾ Art. 7 « L'insegnamento delle Istituzioni di diritto canonico verterà principalmente sulla podestà della Chiesa, sulla materia beneficiaria e sulla materia matrimoniale ». Art. 8 « Nell'insegnamento del Diritto romano il professore,..., ometterà l'esposizione di quelle parti puramente storiche ed archeologiche che non abbiano riscontro con le moderne istituzioni ».

⁽⁴⁶⁾ V., *supra*, p. 12.

⁽⁴⁷⁾ Su questo concetto v., *infra*, p. 20.

S.V. (Reggente) provvederà affinchè siano con sollecitudine compilati i programmi d'insegnamento in cui occorranو modificazioni, tenuto conto delle osservazioni fatte... ».

L'Ateneo urbinato per il suo *status* di Università « libera » era tenuto a seguire il regolamento ora ricordato o poteva prescindere dai criteri e dalle direttive da esso dettati seguendo una linea a sè peculiare ed autonoma?

In mancanza di notizie, come si è già rilevato ⁽⁴⁸⁾, riguardanti i programmi delle materie, ci soccorre la testimonianza offerta dalla Relazione della Facoltà di giurisprudenza del 12 Settembre 1869 ⁽⁴⁹⁾: « Nelle Istituzioni di diritto romano il prof. Cozzi...nè ha mancato di confrontare le teorie della scienza con quelle del Codice civile vigente aderendo così alle Superiori disposizioni ». « Nel Diritto canonico il prof. Venturini ha svolto il suo programma; ma tenendo giusto conto delle prescrizioni dell'art. 7 del Regolamento... » ed infine « Per il Diritto romano il prof. Negroni ha svolto,...grande porzione del trattato delle successioni, ha esposto la parte generale delle obbligazioni e porzione della teoria dei contratti. Nell'anno venturo si propone di esporre le precipue teoriche riguardanti i diritti reali ed il gius familiare ».

Tale testimonianza farebbe pertanto concludere per la piena aderenza alle direttive regolamentari ⁽⁵⁰⁾.

Nessun mutamento vi fu poi negli anni successivi fino al 1875. In quell'anno e precisamente l'11 Ottobre veniva emanato col R. Decreto n. 2775 ⁽⁵¹⁾ un nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza ⁽⁵²⁾, del ministro della P.I. R. Bonghi, il quale regolamento, tra l'altro, riduceva la durata degli

⁽⁴⁸⁾ V., *supra*, p. 13.

⁽⁴⁹⁾ Arch. amm., A.R. 1869.

⁽⁵⁰⁾ Almeno formalmente, perchè bisogna sempre tener presente quanto detto del prevalere delle tradizioni universitarie: v., *supra*, p. 9.

⁽⁵¹⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, XLV, 1875, pp. 2435-2441.

⁽⁵²⁾ Unitamente al nuovo Regolamento Generale Universitario emanato il 3 Ottobre, R. Decreto n. 2728, in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, XLV, 1875, pp. 2047-2074.

studi da cinque a quattro anni (art. 2), ritornando quindi allo *status* anteriore al 1865 e rendeva tutti i corsi annuali (art. 6).

Il Bonghi tentò di codificare ufficialmente la necessità di un'educazione tecnica che si inserisse in una larga educazione umana. Ma la sua riforma aveva il difetto da un lato della eccessiva professionalità e dall'altro dell'eccessiva generalità degli studi ⁽⁵³⁾; praticamente era il trionfo, giuridicamente nella forma più esplicita, di quell'indirizzo professionale che aveva ricevuto il primo impulso nel Regolamento Matteucci del 1862 e poi via via si era affermato con quelli successivi.

Per quello che a noi interessa, gli insegnamenti storico-giuridici, essi ai sensi del citato Regolamento speciale del 1875 dell'art. 3 erano: *Istituzioni di diritto romano*; *Diritto romano*; *Storia del diritto*. Inoltre esso Regolamento conteneva, al solito, la normativa riguardante l'ambito entro il quale dovevano esplicarsi tali insegnamenti, normativa che questa volta riguardava in special modo la *Storia del diritto* e che era, è bene rilevarlo, più precisa e meno vaga rispetto quella contenuta nel Regolamento speciale del 1865: (art. 4) « ...è esposta la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente fino ai moderni codici...La storia del diritto romano, fino a Giustiniano, spetta al corso di Istituzioni ».

Che un simile dettato comportasse una sostanziale innovazione, nel sistema di insegnamento della materia in oggetto, non c'è dubbio in quanto, fino a questo momento, erasi sempre

⁽⁵³⁾ Ciò venne rilevato e severamente criticato dalla Commissione, relatore F. Schupfer, incaricata dello studio del Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza, che sarà poi quello del 1876, della cui relazione (in *Archivio Giuridico*, XVIII, 1877, 1) riportiamo alcuni brani significativi: « Regolamento meno idoneo nelle attuali condizioni della società italiana,... a causa lo scopo piuttosto pedestre, che si propone, di provvedere ai bisogni delle professioni più che all'incremento degli studi » (p. 39). « Anzicchè ispirarsi agli interessi vasti e liberi della scienza, non sembra diretto che ad uno scopo, che è quello di abilitare i giovani alle professioni forensi, e questo è un grave sconcio... » (p. 40). « ...ha con un lusso stragrande d'esame,... inceppato e soffocato quasi la libertà degli studenti... » (p. 40). « ...ha tentato di condensare alcuni insegnamenti che la legge Casati voleva distinti, ed altri ha ridotto a così esigue proporzioni che quasi non esistono... » (p. 41).

supposta la *Storia del diritto* ⁽⁵⁴⁾ come storia della legislazione dai primi tempi di Grecia e Roma fino a quelli moderni ⁽⁵⁵⁾; ma c'è di più: si delineava, in quella direttiva, la fondamentale divisione dell'ampia materia, divisione che sarà poi consacrata nel Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza del 1885 ⁽⁵⁶⁾.

Infine il citato Regolamento aboliva il *Diritto canonico* (art. 3) quale corso a sè assorbendolo in quello della *Storia del diritto* (art. 4). Ciò, però, non venne attuato nell'Università di Urbino dove invece l'insegnamento del *Diritto canonico* fu mantenuto come corso autonomo ⁽⁵⁷⁾.

Tale abolizione fu la risultante di tutta una lotta alle discipline ecclesiastiche, che non ebbe un vero e proprio carattere scientifico ma piuttosto un episodio della complessa e varia lotta anticlericale dell'epoca ⁽⁵⁸⁾. Ma vediamo, almeno sommariamente, come si era giunti a quel risultato, ricordando alcuni avvenimenti molto significativi accaduti in precedenza.

Il 26 Gennaio 1873 la legge Correnti ⁽⁵⁹⁾ aveva soppresso le Facoltà teologiche (art. 1) ⁽⁶⁰⁾, affidandone gli insegnamenti i quali avessero « un generale interesse di cultura storica, filosofica e filologica » (art. 2) alle Facoltà di Lettere e filosofia. Si era addivenuti a questo non solo in ossequio all'esigenza del prin-

⁽⁵⁴⁾ Il corso era tenuto dal Prof. D. Gramantieri, su cui v., *infra*, p. 47.

⁽⁵⁵⁾ Dalla citata Relazione della Facoltà di Giurisprudenza, v., *supra*, p. 15.

⁽⁵⁶⁾ Con la bipartizione *Storia del diritto romano* e *Storia del diritto italiano*, V., *infra*, p. 23.

⁽⁵⁷⁾ V., in proposito, l'indice per discipline, *infra*, p. 57. Un simile fatto avvalorava quanto si è a suo tempo osservato circa le tradizioni universitarie. V., *supra*, p. 9.

⁽⁵⁸⁾ Sulle vicende storiche dell'insegnamento del *Diritto canonico* ed *Ecclesiastico* in Italia, vedi A. PIOLA, *Dalla Conciliazione alla Costituzione*, Torino 1956, pp. 9 ss.; F. RUFFINI, *Recensione di F. Scaduto: Diritto Ecclesiastico vigente in Italia*, in *Archivio Giuridico* XLVII (1891), pp. 273 ss.; V. DEL GIUDICE, *Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Studi in onore di F. Scaduto*, I, Firenze 1936, pp. 204 ss.

⁽⁵⁹⁾ R. Decreto n. 1251 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, 1873, XXXVIII, pp. 117-118).

⁽⁶⁰⁾ V. F. SCADUTO, *L'abolizione delle Facoltà di teologia in Italia*, Torino 1886.

cipio separatistico, ormai affermatosi in pieno, e dell'incompetenza dello Stato ad insegnare dottrine religiose, ma anche perchè, si era detto, la teologia « non poteva considerarsi una scienza », perchè l'insegnamento teologico, fondandosi sui dogmi, escludeva il libero esame « fondamento della vera scienza » e perchè, certamente è questa la ragione più vera, gli insegnanti di teologia e quelli di Diritto Canonico ed Ecclesiastico ⁽⁶¹⁾ erano ritenuti « strumenti del Papa, nemico giurato non solo della civiltà ma dell'Italia in ispecie » ⁽⁶²⁾. Il 1 Dicembre 1873, poi, il Consiglio Superiore della P.I., nel dare parere sul riordinamento delle cattedre di *Storia del diritto* e di *Diritto romano*, aveva auspicato, considerando anche la prassi che si era ormai venuta consolidando di lasciare vuote le cattedre di *Diritto canonico* che via via si rendessero vacanti, che si abolisse addirittura, con provvedimento formale, l'insegnamento del *Diritto canonico* e se ne affidasse allo storico del diritto il compito di dirne qualcosa. Infine, è da ricordare un famoso discorso col quale G. Padelletti ⁽⁶³⁾ aveva dato inizio ai corsi di *Storia del diritto italiano* nella « rinasciente Università romana » (1873-74), nel quale la lotta al diritto canonico assumeva toni spietati.

Dato quindi il concetto che del diritto canonico avevano gli uomini eminenti della cultura e data la convinzione, diffusa nelle sfere ufficiali, che esso diritto educasse le menti dei giovani « clericalmente » cioè antiliberalmente, facendone pericolosi strumenti di sovversivismo, non ci si può meravigliare che possa essere stato messo al bando negli studi universitari ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶¹⁾ Aggiungiamo noi, dato che in quel tempo si confondeva con molta disinvoltura la teologia e il diritto canonico ed ecclesiastico.

⁽⁶²⁾ V. DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 204.

⁽⁶³⁾ *Roma nella storia del diritto*, in *Archivio Giuridico*, XII, 1874, pp. 191-223.

⁽⁶⁴⁾ Comunque non può trascurarsi il fatto che gli studi canonistici erano in piena decadenza, sia a causa dell'impreparazione e del grado di cultura poco elevato dei professori, sia a causa dei metodi e dei criteri di insegnamento scolasticamente rigidi ed aridi, sia, infine, perchè l'insegnamento del Diritto canonico era quasi totalmente disertato dagli studenti, tanto che i professori « predicavano ai banchi » (V. DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 209). Ecco perchè, indipendentemente da ogni altra consi-

Nuove sostanziali innovazioni vennero apportate nel 1876 da un nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Coppino, emanato ⁽⁶⁵⁾ l'8 Ottobre con R. Decreto n. 3434 ⁽⁶⁶⁾.

Come il suo predecessore, anche il Coppino, con la sua riforma, prendeva in considerazione la duplice esigenza, professionale e scientifica, sebbene con maggiore semplicità e libertà di mezzi, richiamandosi al principio sancito dalla vecchia legge Casati che voleva le Facoltà come scuole di libera cultura, specificate, nell'epilogo finale, in senso professionale ⁽⁶⁷⁾.

Con il citato Regolamento speciale 1876, si reinseriva tra le discipline d'insegnamento il *Diritto canonico* (art. 3) ⁽⁶⁸⁾, dato che, almeno formalmente, il Coppino non condivideva il punto di vista del suo predecessore circa l'inutilità di tale insegnamento ⁽⁶⁹⁾. Purtuttavia era chiaramente espresso il criterio di farlo morire d'inazione, col disporre che nelle Università dove esso insegnamento mancasse non si dovesse ripristinarlo ma lo si dovesse spartire tra gli insegnamenti affini: art. 4 « dove non esista insegnamento speciale di *Diritto canonico*, il corso di *Di-*

derazione, si credette di sopprimere un insegnamento inutile, un insegnamento che ormai aveva fatto il suo tempo.

⁽⁶⁵⁾ Congiuntamente al nuovo Regolamento Generale Universitario.

⁽⁶⁶⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia XLVIII*, 1876, pp. 2140-2144.

⁽⁶⁷⁾ È quanto, poi, aveva avuto a dire, nella citata Relazione (V., *supra*, p. 15, n. 59), la Commissione incaricata dello studio del Regolamento speciale: « La Commissione pertanto è stata d'avviso che ci convenga rifarci da capo e tornare seriamente e lealmente alla legge Casati con lo scopo di promuovere, non solo la cultura professionale, ma anche la scientifica, e questa a preferenza di quella, perchè lo studio della scienza prepara alla vita pratica più e meglio di qualunque altro meramente professionale » (p. 41).

⁽⁶⁸⁾ Questo provvedimento non aveva rilievo alcuno per l'Università di Urbino, dove detto corso non era mai stato abolito. v., *supra*, p. 17.

⁽⁶⁹⁾ Nel medesimo senso la Commissione incaricata dello studio del Regolamento speciale: « I nuovi rapporti tra Stato e Chiesa creati specialmente dalla legge delle guarentigie, danno luogo a una serie di questioni circa gli effetti civili degli atti emanati dalla potestà ecclesiastica, a sciogliere le quali importa conoscere il vincolo giuridico che passa tra le leggi dello Stato e la disciplina della Chiesa... » (p. 45). « ...la Commissione è d'avviso che... debbano venire mantenute come studio obbligatorio » (p. 46). (Relazione citata: v., *supra*, p. 15, nota 49).

ritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del Diritto civile e del Diritto amministrativo secondo la relazione... ». Il Diritto romano tornava ad essere corso biennale (art. 5) ⁽⁷⁰⁾ e, al solito, si impartivano direttive per l'insegnamento (art. 4) questa volta riguardanti le *Istituzioni del diritto romano*: « ...comprendono l'esposizione elementare storica e dogmatica di questo diritto e la comparazione coi principali istituti del diritto civile moderno ». Sempre vivo era, quindi, quel concetto di *comparazione* nato con il vecchio Regolamento speciale del 1865 ⁽⁷¹⁾, concetto, allora come adesso, frutto di un indirizzo di studi in massima parte ancora fedele alla tradizione, per cui il diritto romano dovevasi riguardare come diritto vivo seppur nel senso di elemento informatore e catalizzatore dell'elaborazione giuridica: « ...il Governo per eliminare quel pregiudizio in corso che lo studio del diritto romano doveva soltanto essere appreso come elemento storico della legislazione medesima, ha invece cercato di coordinare quell'insegnamento in rapporto al Codice, per mostrarne che tutt'ora ne è la base se non la materia prima attorno a cui il tempo ha lavorato colla perenne sua forza, rivelatasi per diversi istituti siccome azione distruttrice, e per altri siccome azione purificatrice, che ha servito a mettere gli istituti a livello della nostra vita economica e sociale » ⁽⁷²⁾.

Infine, la novità più salente, nel citato Regolamento speciale del 1876, era costituita dall'arricchimento degli insegna-

⁽⁷⁰⁾ Ciò perchè, come era stato detto dalla Commissione incaricata dello studio del Regolamento speciale nella citata Relazione (v., *supra*, p. 16 n. 53) « Questo è un insegnamento che non si può dichiarare annuale, ammenochè non si rinunci fin dalle prime ad avere dei romanisti. Il diritto romano... è la base di tutta la scienza legale, è la vera palestra del giureconsulto... » (p. 47). « Per tutto ciò la Commissione, accettando il voto unanime delle Facoltà del Regno, vi aggiunge il proprio, affinchè il corso biennale di diritto romano venga ripristinato » (p. 48).

⁽⁷¹⁾ V., *supra*, p. 14.

⁽⁷²⁾ VADALÀ-PAPALE, *Il diritto civile nell'insegnamento universitario*, in *Archivio Giuridico* XXVII (1881), p. 455. Vedasi anche V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università Italiane* (Lettera al prof. Serafini), in *Archivio Giuridico*, XXVI (1881), pp. 486-494.

menti storico-giuridici di un'altra materia, quale corso speciale non obbligatorio, le *Esegesi delle fonti del diritto* ⁽⁷³⁾ « ad incremento della cultura negli studi giuridici » (art. 6) ⁽⁷⁴⁾.

Per il periodo intercorrente tra il 1876 ed il 1880, mancano negli archivi dell'Università di Urbino documenti atti a fornire notizie sugli insegnamenti storico-giuridici. Dal 1880, invece, l'esistenza, in detti archivi, di alcuni programmi delle varie materie fornisce alcuni dati interessanti sul problema dell'adeguamento degli insegnamenti alle direttive regolamentari.

Dall'esame dei programmi e dal confronto comparativo del loro contenuto con il Regolamento, emergono alcuni elementi di non perfetta conformità. Così nelle *Istituzioni di diritto romano* veniva tralasciata quella comparazione col diritto moderno ⁽⁷⁵⁾ prevista dall'art. 4 del Regolamento. Egualmente, ogni comparazione era esclusa dalla trattazione del *Diritto romano*, contro quindi l'art. 8 del citato Regolamento del 1865 ⁽⁷⁶⁾ e la citata Relazione che lo accompagnava, trattazione che anzi era premientemente storica ⁽⁷⁷⁾. Delle *Esegesi delle fonti del diritto* nulla c'è da dire dato il silenzio del Regolamento ⁽⁷⁸⁾. Ma dove questa

(73) Nell'ateneo urbinato il corso venne istituito nell'anno accademico 1877-78 dal Prof. L. Landucci, su cui vedi *infra*, p. 48.

(74) In proposito, vedasi quanto si dirà sul significato degli ordinamenti del Coppino: v., *infra*, p. 23.

(75) Non si accenna minimamente ad essa nel programma del Corso, tenuto dal Prof. G. Cozzi (su cui, v., *infra*, p. 45), per l'anno accademico 1881-82, che prevedeva: a) Cenni storici della giurisprudenza romana dalla formazione dello stato romano fino a Giustiniano, b) Totale sviluppo dei quattro libri delle *Istituzioni di Giustiniano*.

(76) Tale articolo non fu mai abrogato dai Regolamenti successivi. v., *supra*, p. 14.

(77) Il programma del Corso, tenuto dal prof. A. Vanni (vedi *infra* p. 54), per l'anno accademico 1883-84 comprendeva una parte introduttiva riguardante i diritti di successione in generale ed una parte speciale riguardante l'evoluzione storica dell'« hereditas » dalle origini, con particolare approfondimento in merito alla legislazione giustinianea.

(78) Rileviamo solo che il programma del Corso, tenuto dal Prof. A. Vanni, per l'anno accademico 1883-84, aveva ad oggetto il libro XXX del Digesto, « *de legatis* », segnatamente le prime 35 leggi.

sorta di « indipendenza » dei docenti ⁽⁷⁹⁾ risulta più evidente, era nell'insegnamento della *Storia del diritto*. Ignorando il dettato dell'art. 4 dei citati Regolamenti del 1875 ⁽⁸⁰⁾ e 1876, tale insegnamento ⁽⁸¹⁾ era articolato in maniera da comprendere tutta la storia del diritto dalle origini fino alla scuola storica dell'800. Persisteva, in tal modo, quella linea di insegnamento storico tradizionalmente seguita nell'Università di Urbino fino al 1875 e con molta probabilità anche dopo.

La normativa e le direttive concernenti gli insegnamenti storico-giuridici, che abbiamo delineato sulla base dei vari Regolamenti speciali emanati dal 1862 in poi ⁽⁸²⁾, confluirono nel nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Coppino, emanato ⁽⁸³⁾ il 22 Ottobre 1855 con R. Decreto n. 3444 ⁽⁸⁴⁾, dando vita ad un sistema dei suddetti insegnamenti che rimarrà pressocchè inalterato fino ai giorni nostri ⁽⁸⁵⁾.

⁽⁷⁹⁾ Questo fenomeno, qui riscontrato per l'Università di Urbino, poteva dirsi generale dato che lo si ritrovava anche in altre Università. E ben' lo si comprende dopo quanto si è osservato riguardo le tradizioni universitarie: v., *supra*, p. 9.

⁽⁸⁰⁾ V., *supra*, p. 16.

⁽⁸¹⁾ Di cui incaricato era il Prof. A. Vanni.

⁽⁸²⁾ Una simile irrequietezza legislativa, che si protrarrà ancora per alcuni anni, non deve meravigliare; essa nascondeva tutta una crisi di maturazione dello spirito italiano che aveva bisogno di coesto aiuto esterno di mobilissime leggi che ne secondassero e regolassero il rapido sviluppo. Ma si deve anche osservare che in tutte queste riforme, alcuni principi tradizionali (vedi legge Casati) non solo erano mantenuti ma rafforzati e che, nonostante le pretese di originalità dei singoli riformatori, altro non si faceva se non rimaneggiare l'antico adattandolo, se mai, con una maggiore virtuosità, alle nuove esigenze. Solo che tali ordinamenti spesso si presentavano con un tale colorito di novità che, se giovava alla nomea dei legislatori, nuoceva alla vita tranquilla dei nostri istituti scolastici, portando in essi una perturbazione di norme che non fruttava e non conseguiva un effettivo mutamento spirituale dell'indirizzo di studi. (Cfr. *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli 1924, p. 639).

⁽⁸³⁾ Unitamente al nuovo Regolamento Generale Universitario, R. Decreto n. 3443 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, LXXVIII, 1885, pp. 4662-4672).

⁽⁸⁴⁾ V., *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, LXXVIII, 1885, pp. 4673-4678.

⁽⁸⁵⁾ I Regolamenti emanati, negli anni successivi, non pregiudicheranno quel sistema. E se si giungerà, non certo normativamente, ad enucleare il diritto privato dalla *Storia del diritto romano* per trasferirne la trattazione nelle *Istituzioni*, ciò dipenderà non dal bisogno di mutare il sistema di insegnamento ma piuttosto da nuovi in-

Il Coppino mantenne l'ossatura del suo primo Regolamento, del 1876, ma cercò di eliminarne le contraddizioni. Egli tendeva a dare ai vari insegnamenti un indirizzo più particolare e per così dire monografico; concentrava lo studio delle discipline entro limiti più ristretti di tempo; introduceva un sistema più liberale di esami e, se non eliminava le tesi ed i programmi, lasciava tuttavia facoltà ai professori di interrogare e non di ascoltare semplicemente la ripetizione meccanica dell'argomento proposto con le tesi.

Gli ordinamenti del Coppino, nella storia della legislazione universitaria italiana, hanno avuto il significato di ripristinare in modo più genuino quel principio, stabilito dalla vecchia legge Casati ⁽⁸⁶⁾, che riconosceva alle singole Facoltà il fine di indirizzare la gioventù alle carriere ed, al tempo stesso, di mantenerne e accrescerne la cultura scientifica e letteraria ⁽⁸⁷⁾. E per tale necessità il Coppino lasciò che accanto all'insegnamento professionale sorgesse un vivace insegnamento scientifico dato da corsi complementari a quelli costitutivi ⁽⁸⁸⁾, tenuti da professori ufficiali o pareggiati.

In base al citato Regolamento speciale del 1885, la *Storia del diritto* veniva divisa in due insegnamenti distinti: *Storia del diritto romano* e *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri* ⁽⁸⁹⁾ (art. 1), riservandosi al primo la trattazione del diritto pubblico e privato dei romani dalle origini fino a Giustiniano ed al secondo quella del diritto, sia privato che pubblico, in Italia dalle invasioni barbariche fino ai moderni codici (art. 2). L'insegnamento delle *Istituzioni di diritto romano* si compendia nell'esposizione elementare del diritto romano giu-

teressi scientifici, delineandosi, con il trascorrere degli anni, tra i romanisti le due correnti dei privatisti e dei pubblicisti.

⁽⁸⁶⁾ È quel rafforzamento dei principi tradizionali di cui si è detto in precedenza: v., *supra*, p. 22, n. 82.

⁽⁸⁷⁾ V., *supra*, p. 5.

⁽⁸⁸⁾ È il caso delle *Esegesi delle fonti del diritto*: v., *supra*, p. 20.

⁽⁸⁹⁾ Corso biennale, art. 3.

stiniano (art. 2). Quanto poi al *Diritto romano*, corso biennale (art. 3), ed alle *Esegesi delle fonti del diritto*, conservate come corso speciale ad incremento della cultura giuridica (art. 4), nulla era stabilito lasciandosi, così presumiamo, un'ampia discrezionalità in merito ⁽⁹⁰⁾. Infine, per il *Diritto canonico* nulla mutava di quanto stabilito in precedenza dal citato Regolamento speciale del 1876 ⁽⁹¹⁾.

Nell'Università di Urbino, a differenza di quanto avvenuto anteriormente al 1885, si instaurava, per quel che possiamo stabilire dalle notizie che in merito si hanno, un clima di piena conformità degli insegnamenti storico-giuridici alle direttive regolamentari, tranne che per il *Diritto canonico* il cui corso fu abolito al termine dell'anno accademico 1884-85 ⁽⁹²⁾. Infatti, il corso di *Istituzioni di diritto romano* svolgeva « per intero le istituzioni di Giustiniano ⁽⁹³⁾; quello di *Storia del diritto romano* trattava di essa dalle origini alla morte di Giustiniano svolgendo il diritto pubblico, le fonti, il diritto penale, la procedura e dedicando largo spazio al diritto privato ⁽⁹⁴⁾. Del corso di *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri* ⁽⁹⁵⁾ nulla si può dire con certezza ⁽⁹⁶⁾, ma si può ragionevolmente presu-

⁽⁹⁰⁾ In generale, vedasi F. BUONAMICI, *Di quello che debbono fare i romanisti nella moderna dottrina giuridica, ossia di un programma dell'insegnamento di diritto romano nelle scuole italiane moderne*, in *Archivio Giuridico*, LII (1894), pp. 415-468.

⁽⁹¹⁾ V., *supra*, p. 19.

⁽⁹²⁾ Tale decisione fu presa dalla Deputazione Provinciale causa le ristrettezze finanziarie e le nuove cattedre che il nuovo Regolamento esigeva. A. VANNI, *op. cit.*, p. 16.

⁽⁹³⁾ Dal programma per l'anno accademico 1885-86 del Prof. G. Cozzi (Arch. amm. A.R. 1885-86).

⁽⁹⁴⁾ Dal programma per l'anno accademico 1885-86 del Prof. A. Vanni (Arch. amm. A.C. 1885-86).

Ulteriore conferma è data da quanto scrive il medesimo Prof. Vanni nel programma, dato alle stampe nel 1889, per l'anno accademico 1888-89: « Questo programma è redatto in conformità delle disposizioni del R. Decreto 22 ottobre 1885... » (p. 3).

⁽⁹⁵⁾ Il corso fu istituito nell'anno accademico 1886-87 e incaricato ne fu il Prof. F. Budassi, v., *infra*, p. 44.

⁽⁹⁶⁾ Nell'archivio universitario non vi sono notizie circa i programmi.

mere che non vi sia stata difformità alcuna. Riguardo, infine, il *Diritto romano* e le *Esegesi delle fonti del diritto* non esisteva problema alcuno dato il silenzio del Regolamento speciale ⁽⁹⁷⁾.

Dopo un trentennio di vita era naturale che, mutate le condizioni dei tempi e dietro pressione di nuove esigenze, l'Ateneo urbinato dovesse sentire la necessità di un rinnovamento, dato ormai l'insufficienza delle vecchie strutture. Si rendeva pertanto indispensabile una riforma dello Statuto. E così avvenne ⁽⁹⁸⁾.

Elaborato dal Consiglio provinciale di Pesaro nelle sedute del 26, 27 e 28 Giugno 1893 ed approvato dalla Deputazione Provinciale l'11 Novembre dello stesso anno, il nuovo Statuto, ottenuta la sanzione governativa, venne emanato il 19 Agosto 1894, con R. Decreto n. 429 ⁽⁹⁹⁾, avendo per titolo « Statuto organico per l'Università provinciale degli Studi di Urbino » ⁽¹⁰⁰⁾.

Riguardo gli insegnamenti in generale, quindi anche quelli storico-giuridici, non sussistevano novità poichè veniva riaffermato il principio del rinvio ai Regolamenti speciali governativi ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁷⁾ Per il primo, il programma per l'anno accademico 1884-85 del Prof. A. Vanni prevedeva la trattazione dei contratti, consensuali e reali; il programma per l'anno successivo, la trattazione delle obbligazioni. Per le seconde, il programma per l'anno accademico 1885-86, dello stesso Prof. Vanni, prevedeva la trattazione del libro VII del Digesto e precisamente il titolo I « *de usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur* ».

⁽⁹⁸⁾ Punti precipui della riforma furono la soppressione della Facoltà fisico-matematica, il miglioramento della Facoltà di giurisprudenza e la fissazione del contributo annuo provinciale in una quota fissa. Su quest'ultimo punto, vedasi G. FIOCCHI NICOLAI, *Sull'obbligo della provincia di mantenere l'Università di Urbino (Discorso nella tornata pomeridiana del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino del 23 Agosto 1888)*, Pesaro 1889.

⁽⁹⁹⁾ In *Leggi e Decreti del Regno d'Italia* III, 1894, pp. 2649-2659.

⁽¹⁰⁰⁾ *Statuto per l'Università libera provinciale di Urbino*, Urbino 1895.

⁽¹⁰¹⁾ Cap. II, art. 6: « Tutto ciò che attiene all'ordinamento degli studi... sarà regolato secondo... regolamenti che sono in vigore per le regie Università dello Stato ». Cap. VII, art. 24: « I professori nello svolgimento della materia loro affidata, dovranno attenersi...in consonanza alle disposizioni del regolamento governativo ». Cap. VIII, art. 27: « Le materie di insegnamento della Facoltà sono quelle designate dai regolamenti governativi ».

Dove, invece, il nuovo Statuto manifestava tutta la sua forza innovatrice era in tema di strutture amministrative. Scomparsa la Commissione Permanente Provinciale con il suo potere esclusivamente esecutivo, la sovrintendenza e l'amministrazione dell'Università erano conferite ad una Commissione Provinciale Amministrativa ⁽¹⁰²⁾ (cap. IX, artt. 29-35), con poteri di indiscussa autonomia, alla quale, a differenza del passato, era inoltre demandato il compito di nominare Rettore, presidi di Facoltà, membri del Consiglio accademico e professori. Per quest'ultimi, in particolare (cap. VII), si richiedeva un esame davanti ad una commissione o Collegio di facoltà (art. 22) il quale, però, in alcuni casi poteva proporre il concorso per titoli o la chiamata « di qualche persona in fama per sapere, per opere pubblicate, per scoperte o perchè già esercitata nell'insegnamento » (art. 23); inoltre, essi professori potevano essere ordinari, straordinari e incaricati (art. 21) ed, una volta nominati, non potevano essere rimossi d'ufficio se non con le norme stabilite dai Regolamenti generali per le Università regie (art. 25) ⁽¹⁰³⁾.

Per l'applicazione dello Statuto, ai sensi dell'art. 35, vennero, in seguito, compilati speciali regolamenti ⁽¹⁰⁴⁾. Tra essi quello concernente la parte didattica e disciplinare, formulato dalla Commissione Provinciale Amministrativa, su proposta del

⁽¹⁰²⁾ Nominata dal Consiglio provinciale e composta da un presidente e sei consiglieri, dei quali doveva far parte il sindaco di Urbino ed almeno due di essi dovevano appartenere allo stesso Consiglio provinciale (art. 30).

⁽¹⁰³⁾ Quale fosse l'importanza di tutto ciò, lo possiamo rilevare da quanto, molti anni dopo, dirà il Rettore A. Vanni « Il nuovo Statuto... poneva fine ad uno stato d'incertezza per l'Ateneo, durante il quale i professori erano rimasti col grado d'incaricato. Quello statuto che era destinato ad assicurare le sorti dell'Università, produsse anche l'effetto di stabilire un organico per il personale insegnante » (F. Budassi. *Necrologio*, in *Annuario dell'Università di Urbino*, 1912-13 p. 139). Stato d'incertezza, aggiungiamo noi, consapevolmente avvertito e temuto per le sue conseguenze fin dagli anni '60: « Noi teniamo che alcuni insegnanti, mossi dallo avvenire non del tutto sicuro della Università, abbandonino l'ufficio... Sarebbe da provvedere... che gli insegnanti non avessero a cercare altrove uno stato o più sicuro o migliore » C. NEGRONI, *Rapporto cit.*, p. 13).

⁽¹⁰⁴⁾ Riguardanti la Biblioteca, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti scientifici, le tasse scolastiche.

Consiglio accademico, il 12 Dicembre 1895 fu approvato dalla Deputazione Provinciale il 20 Febbraio 1896; modificato poi il 3 Luglio 1901, fu approvato definitivamente il 19 Dicembre dello stesso anno.

5. Le predette norme statutarie e regolamentari disciplinarono l'andamento dell'Università fino al 1923 allorquando veniva emanato il nuovo Ordinamento della Istruzione Superiore.

È appena il caso di avvertire che non vi furono novità riguardanti gli insegnamenti storico-giuridici, il cui sistema di insegnamento, precisatosi con il citato Regolamento speciale del 1885, aveva avuto ben presto un riscontro favorevole nella prassi ⁽¹⁰⁵⁾. È da ricordare, però, che il Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Nasi, emanato il 13 Marzo 1902, R. Decreto n. 69 ⁽¹⁰⁶⁾, soppresse il corso di *Diritto canonico* sostituendolo con quello di *Diritto Ecclesiastico* (art. 2) ⁽¹⁰⁷⁾, non, peraltro, come esame speciale obbligatorio ⁽¹⁰⁸⁾.

Nell'Università di Urbino, nell'anno accademico 1894-95 venne ripristinato, secondo il disposto del citato Regolamento speciale del 1885, il corso di *Diritto Canonico* ⁽¹⁰⁹⁾ il quale tuttavia ebbe vita breve poichè fu sostituito, come si è detto, nel 1902 da quella di *Diritto Ecclesiastico* ⁽¹¹⁰⁾; con l'anno accademico

⁽¹⁰⁵⁾ Nei Regolamenti speciali emanati successivamente non vi sarà alcun accenno in merito a direttive riguardanti il sistema o l'ambito dei singoli insegnamenti.

⁽¹⁰⁶⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, I, 1902, pp. 751-762.

⁽¹⁰⁷⁾ L'attività di illustri studiosi, quali lo Scaduto, Ruffini ed altri, e le esigenze sempre più impellenti della pratica forense ed amministrativa avevano fatto del *Diritto Ecclesiastico* una materia di preminente importanza nel curriculum per il conseguimento della laurea. (V. DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 224).

⁽¹⁰⁸⁾ Tale obbligatorietà fu stabilita poi dal Regolamento speciale, del ministro della P.I. P. Boselli, emanato il 17 Maggio 1906, R. Decreto n. 409 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, III, 1906, pp. 2682-2689) e da quello, del ministro della P.I. Credaro, emanato il 9 Agosto 1910, R. Decreto n. 808 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, V, 1910, pp. 4158-4165).

⁽¹⁰⁹⁾ Incaricato ne fu il Prof. A. Valenti, v., *infra*, p. 54.

⁽¹¹⁰⁾ Incaricato ne fu il Prof. A. Vanni, v., *infra*, p. 54.

1919-20 il corso di *Esegesi delle fonti del diritto romano* non fu più impartito.

Con l'emanazione nel 1923 del nuovo Ordinamento della Istruzione Superiore ⁽¹¹¹⁾, R. Decreto n. 2102 del 30 Settembre ⁽¹¹²⁾, e nel 1924 del Regolamento Generale Universitario, R. Decreto n. 674 del 6 Aprile ⁽¹¹³⁾, l'Università di Urbino, trovandosi nella necessità di ottemperare alla « riforma Gentile », dovette modificare il proprio Statuto.

Riconosciuta come Università libera, appartenente alla categoria di cui all'art. 1, n. 2 del citato R. Decreto 30 Settembre 1923, Urbino vide approvato il suo Statuto l'8 febbraio 1925, R. Decreto n. 230 ⁽¹¹⁴⁾, con effetto però a decorrere dal Dicembre 1924 ⁽¹¹⁵⁾.

Riteniamo superfluo l'illustrare compiutamente tale Statuto in quanto, seppur in seguito modificato più volte, sostanzialmente è quello ancor oggi in vigore. Piuttosto importa rilevare e sottolineare una certa situazione nuova, in tema di insegnamenti e materie relative, determinatasi per effetto dell'emanazione dell'Ordinamento della Istruzione Superiore e del Regolamento Generale Universitario. Gli art. 24 ⁽¹¹⁶⁾ e 20 lett. b ⁽¹¹⁷⁾, espressamente richiamati poi nello Statuto, rispettivamente dei citati R. Decreti 30 Settembre 1923 e 6 Aprile 1924, sancivano

⁽¹¹¹⁾ Interessa osservare che, a differenza della legge Casati, il nuovo Ordinamento metteva in primo piano la ricerca scientifica ed in secondo piano la preparazione professionale: art. 1 « L'Istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ».

⁽¹¹²⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, VII, 1923, pp. 6028-6079.

⁽¹¹³⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, III, 1924, pp. 1549-1603.

⁽¹¹⁴⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, III, 1925, pp. 2798-2824.

⁽¹¹⁵⁾ R. Decreto n. 408 del 18 marzo 1925 (In *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, IV, 1925, pp. 3604-3605).

⁽¹¹⁶⁾ « Ai professori è garantita libertà d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi ».

⁽¹¹⁷⁾ Lo Statuto dell'Università determina per ciascuna facoltà... b) « le materie d'insegnamento, il modo in cui ciascuna di esse deve essere impartita secondo la sua natura e le finalità scientifiche e professionali ».

piena libertà ed autonomia riguardo gli insegnamenti e le materie che ne erano l'oggetto e ne rimettevano ogni eventuale modificazione al giudizio dei competenti organi accademici e ciò mediante modificazioni statutarie e non più Regolamenti speciali.

Secondo il nuovo Statuto, art. 17, gli insegnamenti storico-giuridici erano i seguenti: *Istituzioni di diritto romano*, *Storia del diritto romano*, *Diritto romano* (biennale), *Diritto ecclesiastico*, *Storia del diritto italiano* (biennale). Tale situazione rimase invariata fino al 1950 allorchè, in seguito a modificazione dello Statuto (¹¹⁸), vennero aggiunti nell'elenco delle materie complementari (art. 18) i corsi di *Diritto canonico*, di *Esegesi delle fonti del diritto romano*, di *Esegesi delle fonti del diritto italiano* e di *Diritto Comune*. In seguito, poi, nel 1963, con altra modificazione dello Statuto (¹¹⁹), venne inserito, sempre nell'elenco delle materie complementari, il corso di *Filologia giuridica* (¹²⁰).

È da precisare però che, sebbene statutariamente previsti, in realtà i corsi riguardanti le predette materie non furono tutti immediatamente istituiti. Infatti mentre quelli di *Diritto Canonico*, di *Esegesi delle fonti del diritto romano* e di *Diritto Comune* lo furono a partire dall'anno accademico 1950-51 (¹²¹), il corso di *Esegesi delle fonti del diritto italiano* venne istituito solo nell'anno accademico 1957-58 (¹²²) e quello di *Filologia giuridica* nell'anno accademico 1967-68 (¹²³).

(¹¹⁸) Decreto del Presidente della Repubblica n. 853 del 5 Aprile 1950 (in *Leggi e Decreti della Repubblica*, 1950, XI, pp. 3911-3914).

(¹¹⁹) Decreto del Presidente della Repubblica n. 2198 del 26 Dicembre 1963 (in *Leggi e Decreti della Repubblica*, 1963, XII, pp. 6783-6787).

(¹²⁰) È interessante rilevare che tra gli insegnamenti complementari del corso di laurea di Scienze Politiche, istituito nell'anno 1966-67 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 868 del 22 Luglio 1966), venne compreso il *Diritto Sanmarinese*, diritto come ben sappiamo avente la sua base nel diritto comune; e ciò evidentemente suggerito dagli stretti legami che sono sempre intercorsi tra S. Marino ed Urbino.

(¹²¹) Incaricati ne furono rispettivamente i Prof. L. Spinelli, R. Danieli, e G. Vismara, v., *infra*, pp. 54, 45, 56.

(¹²²) Incaricato ne fu il Prof. G. Rossi, v., *infra*, p. 53.

(¹²³) Incaricato ne fu il Prof. G. Gualandi, v., *infra*, p. 47.

Infine un'ultima considerazione. Non tutti i corsi delle materie di cui abbiamo detto sono stati professati ininterrottamente fino ad oggi: è il caso del corso di *Esegesi delle fonti del diritto romano* il quale istituito, come s'è detto, nell'anno accademico 1950-51 taceva dall'anno 1954-55; nuovamente impartito dall'anno 1957-58 al 1966-67, taceva ancora negli anni susseguenti per riprendere infine nell'anno 1971-72. Egualmente per il *Diritto Comune*, il cui corso, istituito anch'esso nell'anno accademico 1950-51, taceva nell'anno 1955-56; ripreso l'anno seguente, 1956-57, taceva ancora nell'anno 1957-58 ed infine nell'anno 1961-62 veniva nuovamente impartito per tacere però definitivamente dall'anno seguente.

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

A.A.	Atti Amministrazione.
A.C.	Atti della Commissione Permanente Provinciale per l'Università di Urbino.
AnnRoma	Annuario dell'Università di Roma.
AnnUrb.	Annuario dell'Università di Urbino.
A.R.	Atti della Reggenza.
Arch. Amm.	Archivio amministrativo dell'Università di Urbino.
Arch. Pers.	Archivio ufficio personale dell'Università di Urbino.
C.A.	Commissione Amministrativa per l'Università di Urbino.
c.c.	Conferimento cattedre.
c.d.	Circolari e disposizioni.
C.F.	Consiglio di Facoltà (Adunanze del...).
Cons. Amm.	Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Urbino.
C.P.	Commissione Permanente Provinciale per l'Università di Urbino.
c.p.p.	Certificati e posizione professori.
DC	Diritto Canonico.
DCO	Diritto Comune.
DE	Diritto Ecclesiastico.
Decr. Rett.	Decreti del Rettore.
D.P.	Deputazione Provinciale di Pesaro e Urbino.
DR	Diritto Romano.
EFDI	Esegesi delle Fonti del Diritto Italiano.
EFDR	Esegesi delle Fonti del Diritto Romano.
FG	Filologia Giuridica.
FS	Filosofia della Storia.
g.a.	Gestione amministrativa.
IDC	Istituzioni di Diritto Canonico.
IDR	Istituzioni di Diritto Romano.
IDRDP	Istituzioni di Diritto Romano comparato col vigente Diritto Patrio.
ISGPASD	Introduzione generale alle Scienze Giuridiche e Politico Amministrative e Storia del Diritto.
ISGSD	Introduzione allo studio delle Scienze Giuridiche e Storia del Diritto.
n	Nomine professori.
o.u.	Ordinamento universitario.
P	Pandette.
p	Professori.
p.a.	Professori e Assistenti.
p.c.	Provvedimenti per le cattedre.
p.p.	Posizione personale e Professori.
r.a.	Rapporti annuali della Reggenza.
r.c.a.	Rettore e Corpo accademico.
Registro Decr.	Registro decreti del Rettore.
SD	Storia del Diritto.
SDI	Storia del Diritto Italiano.
SDIIB	Storia del Diritto Italiano dalle invasioni barbariche ai di nostri.
SDR	Storia del Diritto Romano.
Verball	Verballi del Consiglio di Facoltà.

APPENDICE

a) INDICE CRONOLOGICO

1860-61

P. C. Negroni ⁽¹⁾
IDC. G. Venturini ⁽²⁾

DR. C. Negroni
ISGSD. D. Gramantieri
IDC. G. Venturini

1861-62

P. C. Negroni
IDC. G. Venturini

1866-67

IDRDP. G. Cozzi
DR. C. Negroni
ISGSD. D. Gramantieri
IDC. G. Venturini

1862-63

DR. C. Negroni
DC. G. Venturini

1867-68

IDRDP. G. Cozzi
DR. C. Negroni
ISGSD. D. Gramantieri
IDC. G. Venturini

1863-64

IDR. C. Negroni
DR. »
ISGPASD. G. Vecchiotti An-
taldi ⁽³⁾
DC. G. Venturini
FS. D. Gramantieri ⁽⁴⁾

1868-69

IDRDP. G. Cozzi
DR. C. Negroni
ISGSD. D. Gramantieri
IDC. G. Venturini

1864-65

IDR. G. Cozzi ⁽⁵⁾
DR. C. Negroni
ISGPASD. G. Vecchiotti An-
taldi
DC. G. Venturini
FS. D. Gramantieri

1869-70

IDRDP. G. Cozzi
DR. C. Negroni
ISGSD. D. Gramantieri
IDC. G. Venturini

1865-66

IDRPD. G. Cozzi

1870-71

IDRDP. G. Cozzi
DR. C. Negroni
ISGSD. D. Gramantieri
IDC. G. Venturini

⁽¹⁾ V., *infra*, p. 50.

⁽²⁾ V., *infra*, p. 55.

⁽³⁾ V., *infra*, p. 55.

⁽⁴⁾ V., *infra*, p. 47.

⁽⁵⁾ V., *infra*, p. 45.

1871-72

IDRDP. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1872-73

IDRDP. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1873-74

IDRDP. G. Cozzi
 D.R. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1874-75

IDRDP. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1875-76

IDR. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 SD. D. Gramantieri
 DC. G. Venturini

1876-77

IDR. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 SD. D. Gramantieri
 DC. G. Venturini

1877-78

IDR. G. Cozzi
 DR. L. Landucci ⁽⁶⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1878-79

IDR. G. Cozzi
 DR. L. Landucci ⁽⁷⁾ - G. Cozzi

⁽⁶⁾ V., *infra*, p. 48.

⁽⁷⁾ V., *infra*, p. 48, n. 130.

SD. L. Landucci ⁽⁸⁾ -D. Gramantieri
 EFDR. L. Landucci ⁽⁹⁾
 DC. G. Venturini

1879-80

IDR. G. Cozzi
 DR. B. Brugi ⁽¹⁰⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1880-81

IDR. G. Cozzi
 DR. G. Brugi
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1881-82

IDR. G. Cozzi
 DR. M. Pampaloni ⁽¹¹⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1882-83

IDR. G. Cozzi
 DR. M. Pampaloni
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini ⁽¹²⁾ -D. Gramantieri

1883-84

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni ⁽¹³⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. D. Gramantieri

⁽⁸⁾ V., *infra*, p. 48, n. 105.

⁽⁹⁾ V., *infra*, p. 48, n. 106.

⁽¹⁰⁾ V., *infra*, p. 43.

⁽¹¹⁾ V., *infra*, p. 51.

⁽¹²⁾ V., *infra*, p. 55.

⁽¹³⁾ V., *infra*, p. 54.

1884-85

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. D. Gramantieri

1885-86

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »

1886-87

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi ⁽¹⁴⁾

1887-88

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1888-89

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1889-90

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1890-91

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1891-92

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1892-93

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1893-94

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDT. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1894-95

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti ⁽¹⁵⁾
 SDIIB. F. Budassi

1895-96

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti
 SDI. F. Budassi

1896-97

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti
 SDI. F. Budassi

⁽¹⁴⁾ V., *infra*, p. 44.

⁽¹⁵⁾ V., *infra*, p. 54.

1897-98

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti ⁽¹⁶⁾ - S. Meriggioli ⁽¹⁷⁾
 SDI. F. Budassi

1898-99

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. S. Meriggioli
 SDI. F. Budassi

1899-900

IDR. A. Vanni ⁽¹⁸⁾ - L. Lusignani ⁽¹⁹⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. S. Meriggioli ⁽²⁰⁾ - A. Vanni
 SDI. F. Budassi

1900-01

IDR. L. Lusignani
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1901-02

IDR. S. Solazzi ⁽²¹⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1902-03

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1903-04

IDR. A. Scialoja ⁽²²⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1904-05

IDR. A. Scialoja ⁽²³⁾ - A.
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1905-06

IDR. L. Abello ⁽²⁴⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1906-07

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1907-08

IDR. L. Abello ⁽²⁵⁾ - M. Ricca Barberis ⁽²⁶⁾

⁽¹⁶⁾ V., *infra*, p. 54.

⁽¹⁷⁾ V., *infra*, p. 50.

⁽¹⁸⁾ V., *infra*, p. 55, n. 157.

⁽¹⁹⁾ V., *infra*, p. 48.

⁽²⁰⁾ V., *infra*, p. 50.

⁽²¹⁾ V., *infra*, p. 54.

⁽²²⁾ V., *infra*, p. 53.

⁽²³⁾ V., *infra*, p. 53, n. 172.

⁽²⁴⁾ V., *infra*, p. 41.

⁽²⁵⁾ V., *infra*, p. 41, n. 2.

⁽²⁶⁾ V., *infra*, p. 52.

DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1908-09

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1909-10

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1910-11

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1911-12

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1912-13

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Ercole ⁽²⁷⁾

1913-14

IDR. V. Sacerdoti ⁽²⁸⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Ercole

1914-15

IDR. V. Sacerdoti ⁽²⁹⁾ - R. Luzzatto ⁽³⁰⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis ⁽³¹⁾

1915-16

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis

1916-17

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis

1917-18

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis

1918-19

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni

⁽²⁸⁾ V., *infra*, p. 53.

⁽²⁹⁾ V., *infra*, p. 53, n. 170.

⁽³⁰⁾ V., *infra*, p. 49.

⁽³¹⁾ V., *infra*, p. 42.

⁽²⁷⁾ V., *infra*, p. 45.

SDR.	»	DE.	G. Forchielli ⁽³⁵⁾
EFDR.	»	SDI.	A. Albertoni ⁽³⁶⁾
DE.	»		
SDI.	G. Bonolis		
1919-20		1925-26	
IDR.	R. Luzzatto	IDR.	G. Donatuti
DR.	A. Vanni	DR.	»
SDR.	»	SDR.	»
EFDR.	»	DE.	G. Forchielli
DE.	»	SDI.	G. Ermini ⁽³⁷⁾
SDI.	G. Bonolis		
1920-21		1926-27	
IDR.	R. Luzzatto ⁽³²⁾ - A. Guarneri Citati ⁽³³⁾	IDR.	V. Capocci ⁽³⁸⁾
DR.	A. Vanni	DR.	M. Lauria ⁽³⁹⁾
SDR.	»	SDR.	V. Capocci
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	G. Bonolis	SDI.	G. Ermini
1921-22		1927-28	
IDR.	A. Guarneri Citati	IDR.	U. Brasiello ⁽⁴⁰⁾
DR.	A. Vanni	DR.	»
SDR.	»	SDR.	G. P. Bognetti ⁽⁴¹⁾
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	G. Bonolis	SDI.	G. Ermini ⁽⁴²⁾ - G. P. Bognetti
1922-23		1928-29	
IDR.	A. Guarneri Citati	IDR.	U. Brasiello
DR.	»	DR.	»
SDR.	G. Bonolis	SDR.	G. P. Bognetti
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	G. Bonolis	SDI.	G. P. Bognetti
1922-23		1929-30	
IDR.	A. Guarneri Citati	IDR.	U. Brasiello
DR.	»	DR.	»
SDR.	G. Bonolis	SDR.	G. P. Bognetti
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	»	SDI.	G. P. Bognetti
1923-24		1930-31	
IDR.	G. Donatuti ⁽³⁴⁾	IDR.	U. Brasiello
DR.	»	DR.	»
SDR.	G. Bonolis		
DE.	»		
SDI.	»		
1924-25			
IDR.	G. Donatuti		
DR.	»		
SDR.	»		

⁽³²⁾ V., *infra*, p. 49, n. 111.⁽³³⁾ V., *infra*, p. 48.⁽³⁴⁾ V., *infra*, p. 45.⁽³⁵⁾ V., *infra*, p. 46.⁽³⁶⁾ V., *infra*, p. 41.⁽³⁷⁾ V., *infra*, p. 46.⁽³⁸⁾ V., *infra*, p. 44.⁽³⁹⁾ V., *infra*, p. 48.⁽⁴⁰⁾ V., *infra*, p. 43.⁽⁴¹⁾ V., *infra*, p. 42.⁽⁴²⁾ V., *infra*, p. 46, n. 71.

SDR.	F. Calasso ⁽⁴³⁾	1936-37	IDR.	G. Branca
DE.	G. Forchielli		DR.	»
SDI.	F. Calasso		SDR.	A. Marongiu
1931-32			DE.	P. Fedele ⁽⁵⁰⁾
IDR.	U. Brasiello		SDI.	A. Marongiu
DR.	»	1937-38		
SDR.	F. Calasso	IDR.	U. Robbe ⁽⁵¹⁾	
DE.	A. Bertola ⁽⁴⁴⁾	DR.	R. Quadri ⁽⁵²⁾ - U. Robbe	
SDI.	F. Calasso	SDR.	U. Robbe	
1932-33		DE.	U. Nicolini ⁽⁵³⁾	
IDR.	U. Brasiello	SDI.	»	
DR.	»	1938-39		
SDR.	C. Giardina ⁽⁴⁵⁾	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol ⁽⁴⁶⁾	DR.	»	
SDI.	C. Giardina	SDR.	»	
1933-34		DE.	U. Nicolini	
IDR.	G. Branca ⁽⁴⁷⁾	SDI.	»	
DR.	»	1939-40		
SDR.	C. Giardina ⁽⁴⁸⁾ - A. Marongiu ⁽⁴⁹⁾	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol	DR.	»	
SDI.	C. Giardina - A. Marongiu	SDR.	F. Cusin ⁽⁵⁴⁾	
1934-35		DE.	U. Nicolini	
IDR.	G. Branca	SDI.	»	
DR.	»	1940-41		
SDR.	A. Marongiu	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol	DR.	»	
SDI.	A. Marongiu	SDR.	»	
1935-36		DE.	U. Nicolini	
IDR.	G. Branca	SDI.	»	
DR.	»	1941-42		
SDR.	A. Marongiu	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol	DR.	»	
SDI.	A. Marongiu	SDR.	»	
		DE.	U. Nicolini	
		SDI.	»	

⁽⁴³⁾ V., *infra*, p. 44.⁽⁴⁴⁾ V., *infra*, p. 42.⁽⁴⁵⁾ V., *infra*, p. 46.⁽⁴⁶⁾ V., *infra*, p. 42.⁽⁴⁷⁾ V., *infra*, p. 43.⁽⁴⁸⁾ V., *infra*, p. 46, n. 84.⁽⁴⁹⁾ V., *infra*, p. 49.⁽⁵⁰⁾ V., *infra*, p. 46.⁽⁵¹⁾ V., *infra*, p. 52.⁽⁵²⁾ V., *infra*, p. 52.⁽⁵³⁾ V., *infra*, p. 50.⁽⁵⁴⁾ V., *infra*, p. 55.

1942-43

IDR. U. Robbe
 DR. »
 SDR. »
 DE. U. Nicolini
 SDI. »

1943-44

IDR. U. Robbe
 DR. »
 SDR. »
 DE. G. Pavanini ⁽⁵⁵⁾
 SDI. G. Branca

1944-45

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. »
 DE. G. Forchielli
 SDI. M. Giuliano ⁽⁵⁶⁾

1945-46

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. G. Vismara ⁽⁵⁷⁾
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1946-47

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. G. Vismara
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1947-48

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. G. Vismara
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1948-49

IDR. G. Branca
 DR. »

SDR. G. Vismara
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1949-50

IDR. R. Danieli ⁽⁵⁸⁾
 DR. F. Pastori ⁽⁵⁹⁾
 SDR. G. Vismara
 DE. L. Spinelli ⁽⁶⁰⁾
 SDI. G. Vismara

1950-51

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli
 EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1951-52

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli
 EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1952-53

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli
 EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1953-54

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli

⁽⁵⁵⁾ V., *infra*, p. 51.

⁽⁵⁶⁾ V., *infra*, p. 47.

⁽⁵⁷⁾ V., *infra*, p. 56.

⁽⁵⁸⁾ V., *infra*, p. 45.

⁽⁵⁹⁾ V., *infra*, p. 51.

⁽⁶⁰⁾ V., *infra*, p. 54.

EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1954-55

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1955-56

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. V. Piano Mortari ⁽⁶¹⁾

1956-57

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo ⁽⁶²⁾
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. V. Piano Mortari
 DCO. »

1957-58

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. R. Baccari ⁽⁶³⁾
 DC. »
 SDI. G. Rossi ⁽⁶⁴⁾
 EFDI »

1958-59

IDR. F. Pastori
 DR. »

SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. A. Consoli ⁽⁶⁵⁾
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. »

1959-60

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. A. Consoli
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. »

1960-61

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. A. Consoli
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. »

1961-62

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. G. Rossi
 EFDR. F. Avonzo De Mari-
 ni ⁽⁶⁶⁾
 DE. A. Consoli
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. G. Gualandi ⁽⁶⁷⁾
 DCO. A. Mozzillo ⁽⁶⁸⁾

1962-63

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. G. Gualandi
 EFDR. F. Avonzo De Marini
 DE. A. Consoli

⁽⁶¹⁾ V., *infra*, p. 52.

⁽⁶²⁾ V., *infra*, p. 46.

⁽⁶³⁾ V., *infra*, p. 41.

⁽⁶⁴⁾ V., *infra*, p. 53.

⁽⁶⁵⁾ V., *infra*, p. 44.

⁽⁶⁶⁾ V., *infra*, p. 41.

⁽⁶⁷⁾ V., *infra*, p. 47.

⁽⁶⁸⁾ V., *infra*, p. 50.

DC.	»	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI	»	DE.	F. Margiotta Broglio
1963-64		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Pastori	SDI.	G. Rossi
DR.	»	EFDI.	»
SDR.	G. Gualandi	1968-69	
EFDR.	F. Avonzo De Marini	IDR.	R. Martini
DE.	G. Rossi	DR.	»
DC.	A. Consoli	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI.	»	DE.	F. Margiotta Broglio
1964-65		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Avonzo De Marini	SDI.	G. Rossi
DR.	G. Gualandi	EFDI	»
SDR.	»	1969-70	
EFDR.	R. Martini ⁽⁶⁹⁾	IDR.	R. Martini
DE.	F. Margiotta Broglio ⁽⁷⁰⁾	DR.	»
DC.	E. Paleari ⁽⁷¹⁾	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI.	»	DE.	G. Molteni ⁽⁷²⁾
1965-66		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Avonzo De Marini	SDI.	G. Rossi
DR.	G. Gualandi	EFDI.	»
SDR.	»	1970-71	
EFDR.	R. Martini	IDR.	R. Martini
DE.	F. Margiotta Broglio	DR.	»
DC.	E. Paleari	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI.	»	DE.	G. Molteni
1966-67		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Avonzo De Marini	SDI.	G. Rossi
DR.	G. Gualandi	EFDI.	»
SDR.	»	1971-72	
DE.	F. Margiotta Broglio	IDR.	R. Martini
DC.	E. Paleari	DR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	SDR.	»
EFDI.	»	FG.	P. Peruzzi ⁽⁷³⁾
1967-68		DE.	G. Molteni
IDR.	F. Avonzo De Marini	DC.	E. Paleari
DR.	R. Martini	SDI.	G. Rossi
		EFDR.	R. Martini

⁽⁶⁹⁾ V., *infra*, p. 49.⁽⁷⁰⁾ V., *infra*, p. 49.⁽⁷¹⁾ V., *infra*, p. 51.⁽⁷²⁾ V., *infra*, p. 50.⁽⁷³⁾ V., *infra*, p. 52.

b) INDICE NOMINATIVO

ABELLO Luigi ^(a) (1870-1947)	IDR. 1905-06 ⁽¹⁾ IDR. 1907-08 ⁽²⁾	
ALBERTONI Aldo ^(b) (1901-1929)	SDI. 1924-25 ⁽³⁾	
AVONZO DE MARINI Franca ^(c) (1927)	EFDR. 1961-62 ⁽⁴⁾ IDR. 1964-65 ⁽⁶⁾	1963-64 ⁽⁵⁾ 1967-68 ⁽⁷⁾
BACCARI Renato (1914)	DE. 1957-58 ⁽⁸⁾ DC. 1957-58 ⁽⁹⁾	

^(a) Cenni bibliografici:

- *Dottrina giuridica romana e diritto civile odierno (Prelezione ai corsi di Diritto civile e Istituzioni di Diritto romano dell'Università di Urbino. 21 novembre 1906)*, Torino 1906.

Vedasi inoltre *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. I, p. 37.

^(b) Cenni bibliografici:

V. *Studi in memoria di A. Albertoni*, I, Padova 1935, pp. v-vii e C. G. MOR, *Gli studi sul diritto bizantino in Italia e l'opera di Aldo Albertoni*, Ferrara 1931.

^(c) Cenni bibliografici:

- *La giustizia nelle provincie agli inizi del Basso Impero. I. I principi generali del processo in un editto di Costantino*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXI (1962-63) n. 15, pp. 291-328.
- *La giustizia nelle provincie agli inizi del Basso Impero. II. L'organizzazione giudiziaria di Costantino*, *Ibid.*, anno XXIV (1965-66) n. 19, pp. 169-229.
- *I limiti alla disponibilità della «res litigiosa» nel diritto romano*, Milano 1967 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 15].

⁽¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. A. Vanni supplente del dimissionario Prof. A. Scialoja: nota C.A. 7 agosto 1905 n. 149 (Arch. amm., A.A. 1907 tit. I, cat. 2 p.a.). L'anno appresso, pur conservando l'incarico, non esercita l'insegnamento facendosi supplire dal Prof. A. Vanni.

⁽²⁾ Si dimette il 29 dicembre 1907, perchè nominato straordinario di Diritto privato nella Scuola Superiore di Commercio di Torino (Arch. amm., A.A. 1907 tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽³⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. Bonolis: nota C.A. 28 novembre 1924 n. 98 (Arch. amm., A.A. 1924 tit. I, cat. 2 p.a.). Si dimette il 24 novembre 1925, perchè nominato incaricato di SDR all'Università di Ferrara (Arch. amm., A.A. 1925 tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽⁴⁾ Nominata incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Gallo: Decr. Rett. 31 gennaio 1962 n. 418 (Arch. pers.).

⁽⁵⁾ Al termine dell'anno cessa dall'incarico per assumere quello di IDR.

⁽⁶⁾ Nominata incaricato, in sostituzione del Prof. Pastori trasferito: Decr. Rett. 30 gennaio 1965, n. 521 (Arch. pers.).

⁽⁷⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè nominata straordinario di EFDR all'Università di Genova: C. F. 30 ottobre 1968 (Verbali 1964-70, p. 267v).

⁽⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. L. Spinelli trasferito: Decr. Rett. 15 dicembre 1957, n. 300 (Arch. pers.). L'anno appresso, il 15 dicembre 1958 trasferito all'Università di Bari: C. F. 10 dicembre 1958 (Verbali 1953-60, p. 132v).

⁽⁹⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 21 febbraio 1958, n. 306 (Arch. pers.). Cfr. poi n. precedente.

BERTOLA Arnaldo ^(a) (1889-1965)	DE.	1931-32 ⁽¹⁰⁾	
BETTIOL Giuseppe ^(b) (1907)	DE.	1932-33 ⁽¹¹⁾	1935-36 ⁽¹²⁾
BOGNETTI Gian Piero ^(c) (1902-1963)	SDR. SDI.	1927-28 ⁽¹³⁾ 1927-28 ⁽¹⁵⁾	1929-30 ⁽¹⁴⁾ 1929-30 ⁽¹⁶⁾
BONOLIS Guido ^(d) (1873-1939)	SDI. SDR. DE.	1914-15 ⁽¹⁷⁾ 1922-23 ⁽¹⁹⁾ 1922-23 ⁽²⁰⁾	1922-23 ⁽¹⁸⁾ 1923-24 ⁽²¹⁾

(a) Preside della Facoltà nell'anno 1931-32.

Cenni bibliografici:

- *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1932-33)*, in *AnnUrb.*, 1932-33, pp. 65-121.
- *Gli ultimi orientamenti del diritto ecclesiastico francese*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XV-XVI (1947-48), pp. 99-117.

V., inoltre, *Scritti Minori*, I, Torino 1967, pp. XIX-XXXVIII.

(b) Cenni bibliografici:

- *Connessione di reati e procedibilità di ufficio (nota)*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno VII (1933) nn. 3-4, pp. 117-122.
- *Processo penale e dogmatica giuridica*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 215-219.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. II, p. 383.

(c) Cenni bibliografici:

- In *L'età Longobarda*, I, Milano, 1966-67, pp. XXI-XXXV.

(d) Preside della Facoltà dall'anno 1920-21 al 1921-22.

Cenni bibliografici:

- *I precedenti storici della società delle nazioni (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1921-22)*, in *AnnUrb.*, 1921-22, pp. 25-56.

⁽¹⁰⁾ Nominato straordinario, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Forchielli: Decr. Rett. 22 dicembre 1931, n. 10 (In Registro Decr. 1926-56, p. non numerata). Al termine dell'anno si dimette, perchè chiamato all'Università di Torino: C. F. 22 novembre 1932 (Verbalì 1924-37, p. 279).

⁽¹¹⁾ Nominato incaricato in sostituzione del dimissionario Prof. A. Bertola: C. F. 30 dicembre 1932 (Verbalì 1924-27, p. 285).

⁽¹²⁾ Al termine dell'anno si dimette, perchè nominato straordinario all'Università di Cagliari: C. F. 10 dicembre 1936 (Verbalì 1927-37, p. non numerata).

⁽¹³⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del non riconfermato Prof. V. Capocci: comunicazione del Rettore 21 gennaio 1928 n. 13 (Arch. amm. A.A. 1928 tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁴⁾ Al termine dell'anno si dimette, perchè chiamato all'Università di Pisa: C. F. 1 dicembre 1930 (Verbalì 1924-27, p. 205).

⁽¹⁵⁾ Nominato incaricato in sostituzione del dimissionario Prof. G. Ermini: cfr. n. precedente.

⁽¹⁶⁾ Cfr. n. 14.

⁽¹⁷⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. E. Ercole: nota C.A. 20 dicembre 1914 n. 82 (Arch. amm. A.A. 1915 tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente, nominato straordinario: nota C.A. 23 aprile 1915 (Arch. amm. A.A. 1915 tit. I, cat. 2 p.a.). In seguito, nell'anno 1916-17, nominato ordinario: nota C.A. 31 marzo 1917 n. 15 (Arch. pers.).

⁽¹⁸⁾ Il 14 marzo 1923 chiede ed ottiene un congedo. Poco tempo dopo, sempre su sua richiesta, il 28 maggio viene posto in aspettativa. Infine, chiamato all'Università di Perugia, si dimette: nota C.A. 9 luglio 1923 n. 91 (Arch. amm. A.A. 1923 tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Vanni: nota C.A. 19 gennaio 1923 n. 30 (Arch. amm. A.A. tit. I, cat. 2 p.a.). Cfr. poi n. 18.

⁽²⁰⁾ Cfr. n. 19.

⁽²¹⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 14 novembre 1924 (Verbalì 1924-37 p. 13).

BRANCA Giuseppe (a) (1907)	DR.	1933-34 (22)	1936-37 (23)
	IDR.	1933-34 (24)	1936-37 (25)
	SDI.	1943-44 (26)	
	SDR.	1944-45 (27)	
	DR.	1944-45 (28)	1948-49 (29)
	IDR.	1944-45 (30)	1948-49 (31)
BRASIELLO Ugo (b) (1905)	IDR.	1927-28 (32)	1932-33 (33)
	DR.	1927-28 (34)	1932-33 (35)
BRUGI Biagio (c) (1855-1934)	DR.	1879-80 (36)	1880-81 (37)
	SD.	1879-80 (38)	1880-81 (39)
	EFDR. (40)	1879-80	1880-81

(a) Rettore dall'anno 1944-45 all'8 marzo 1947.

Cenni bibliografici:

- *La « legis actio damni infecti »*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno VIII (1934) nn. 3-4, pp. 1-47.
- *La legittimazione passiva del possessore nell'azione nossale giustiniana*, *Ibid.*, anno XI (1937) nn. 1-2, pp. 98-104.
- *Il pegno pretorio*, *Ibidem.*, pp. 105-109.
- *L'art. 1093 cod. civ. e il principio della sopravvenienza*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 207-214.
- V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. II, p. 565.

(b) Cenni bibliografici:

- *Sull'elemento subiettivo nei contratti*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno III (1929), nn. 3-4, pp. 103-130.
- *Sull'assenza dal giudizio nel processo penale romano*, *Ibid.*, anno VII (1933), nn. 3-4, pp. 1-57.
- *M Pampaloni (necrologio)*, *Ibid.*, serie A, anno III (1929) nn. 1-2, pp. 95-97.

(c) Preside della Facoltà nell'anno 1880-81.

Cenni bibliografici:

- *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani (Discorso inau-*

(22) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. U. Brasiello: C.F. 5 dicembre 1933 e 12 gennaio 1934 (Verbali 1924-37, pp. 323, 329).

(23) Al termine dell'anno si dimette, perchè vincitore della cattedra di IDR all'Università di Messina: C.F. 11 dicembre 1937 (Verbali 1937-53, p. 4).

(24) Cfr. nt. 22.

(25) Cfr. nt. 23.

(26) Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. U. Nicolini trasferito: C.F. 15 febbraio 1944 (Verbali 1937-53 p. 117). Rinunzierà al termine dell'anno.

(27) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. U. Robbe: C.F. 16 gennaio 1945 (Verbali 1937-53, p. 124).

(28) Cfr. nt. 27.

(29) Cfr. nt. 27.

(30) Cfr. nt. 27.

(31) Cfr. nt. 29.

(32) Nominato incaricato, in sostituzione del non riconfermato Prof. V. Capocci: nota Rettore 21 gennaio 1928 n. 13 (Arch. amm. A.A. 1928 tit. I, cat. 2 p.a.).

(33) Al termine dell'anno si dimette, perchè chiamato alla Università di Siena: C.F. 5 dicembre 1933 (Verbali 1924-27, p. 323).

(34) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. M. Lauria: cfr. nt. 32.

(35) Cfr. nt. 33.

(36) Nominato titolare, in sostituzione del Prof. G. Cozzi: nota D.P. 3 ottobre 1879 n. 1370 (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.c.).

(37) Il 15 settembre 1881, chiamato al servizio militare, lascia l'insegnamento facendosi supplire dal Prof. M. Pampaloni (Arch. amm. A.C. 1881, fasc. 4 r.a.). In seguito, poi rinunzierà all'incarico essendo stato nominato ordinario di IDR all'Università di Catania Arch. amm. A.C. 1882, fasc. 4 p.c.).

(38) Nominato titolare in sostituzione del Prof. D. Gramantieri: cfr. nt. 36.

(39) Cfr. nt. 37.

(40) Libero insegnamento senza necessità di nomina.

BUDASSI Francesco ^(a) (1852-1912)	SDIIB. 1886-87 ⁽⁴¹⁾ SDI. 1895-96 ⁽⁴²⁾	1894-95 1911-12
CALASSO Francesco ^(b) (1904-1965)	SDI. 1930-31 ⁽⁴³⁾ SDR. 1930-31 ⁽⁴⁵⁾	1931-32 ⁽⁴⁴⁾ 1931-32 ⁽⁴⁶⁾
CAPOCCI Valentino ^(c) (1901-1969)	IDR. 1926-27 ⁽⁴⁷⁾ SDR. 1926-27 ⁽⁴⁸⁾	
CONSOLI Antonino ^(d) (1930)	DE. 1958-59 ⁽⁴⁹⁾ DC. 1958-59 ⁽⁵¹⁾	1962-63 ⁽⁵⁰⁾ 1963-64 ⁽⁵²⁾

gurale per l'apertura dell'anno accademico 1880-81), in *AnnUrb.*, 1880-81, pp. 1-43.

V., inoltre, *Archivio giuridico*, CXI-CXII (1934), pp. 227-232, e *Ricordo delle onoranze a B. Brugi per il suo XXX anno di insegnamento*, Palermo, 1911, pp. 15-28.

^(a) Preside della Facoltà dal 7 febbraio 1900 all'anno 1907-08.

Cenni bibliografici:

- *Il metodo della scienza e in particolare nelle scienze morali, sociali e giuridiche* (*Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1894-95*), Urbino 1895.
 - *Conferenza sulla questione sociale nei suoi aspetti, economico, morale e politico*, Urbino 1896.
 - *Cenno storico della giurisdizione civile presso i romani*, Urbino 1886.
 - *Prolusione al corso di filosofia del diritto*, Urbino 1895.
- V., inoltre, A. VANNI, *Necrologia*, in *AnnUrb.*, 1912-13, pp. 135-145.

^(b) Cenni bibliografici:

V. *Annali di storia del diritto*, IX, 1965, pp. XIX-XLIII.

^(c) Cenni bibliografici:

V. G. LOMBARDI, *Ricordo di V. Capocci*, in *SDHI* (XXXVI), 1970, pp. 1-19.

^(d) Cenni bibliografici:

- *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Milano 1961 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, n. 7].

⁽⁴¹⁾ Nominato incaricato: dalla *Relazione sull'organico dei professori* inviata dal Reggente al Ministro della P.I. il 17 ottobre 1887, prot. n. 221 (Arch. amm. A.R. 1887, fasc. 2 c.d.).

⁽⁴²⁾ Nominato straordinario prima e ordinario poi: nota C.A. 14 gennaio 1895 n. 14 (Arch. amm. A.R. 1895, fasc. 4 c.c.).

⁽⁴³⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. P. Bognetti: nota Cons. Amm. 2 gennaio 1931 n. 2 (Arch. pers.).

⁽⁴⁴⁾ Al termine dell'anno, essendo stato bandito il concorso a cattedra, non viene riconfermato. Sarà poi chiamato all'Università di Catania: dalla *Relazione annuale* del Rettore (In *AnnUrb.*, 1931-32, p. 48).

⁽⁴⁵⁾ Cfr. n. 43.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. n. 44.

⁽⁴⁷⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Donatuti: nota Rettore 8 novembre 1926 n. 150 (Arch. amm. A.A. 1926 tit. I cat. 2 p.a.).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. n. precedente.

⁽⁴⁹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. R. Baccari trasferito: Decr. Rett. 15 aprile 1959 n. 332 (Arch. pers.). In seguito, il 1° novembre 1960, nominato straordinario: Decr. Rett. 3 ottobre 1960 n. 376 (Arch. pers.).

⁽⁵⁰⁾ Il 1 febbraio 1963 trasferito all'Università di Parma; purtuttavia mantiene l'insegnamento in qualità di incaricato fino al termine dell'anno: C.F. 7 marzo 1963 (Verbali 1961-64, p. 96^o).

⁽⁵¹⁾ Cfr. n. 49.

⁽⁵²⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: cfr. n. 50.

COZZI Giuseppe ^(a) (1836-1903)	IDR. 1864-65 ⁽⁵³⁾ IDRDP. 1865-66 1874-75 IDR. 1875-76 1893-94 ⁽⁵⁴⁾ DR. 1878-79 ⁽⁵⁵⁾
CUSIN Fabio (1904-40)	SDR. 1939-40 ⁽⁵⁶⁾
DANIELI Rodolfo ^(b) (1921-1963)	IDR. 1949-50 ⁽⁵⁷⁾ SDR. 1950-51 ⁽⁵⁸⁾ 1953-54 ⁽⁵⁹⁾ EFDR. 1950-51 ⁽⁶⁰⁾ 1953-54 ⁽⁶¹⁾
DONATUTI Guido ^(c) (1897-1969)	IDR. 1923-24 ⁽⁶²⁾ 1925-26 ⁽⁶³⁾ DR. 1923-24 ⁽⁶⁴⁾ 1925-26 ⁽⁶⁵⁾ SDR. 1924-25 ⁽⁶⁶⁾ 1925-26 ⁽⁶⁷⁾
ERCOLE Francesco ^(d) (1884-1945)	SDI. 1912-13 ⁽⁶⁸⁾ 1913-14 ⁽⁶⁹⁾

^(a) Preside della Facoltà dall'anno 1878-79 al 1879-80.

Cenni bibliografici:

— *Ogni progresso nella scienza della legislazione è dovuto al diritto romano (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1868-69)*, Urbino 1869.

^(b) Cenni bibliografici:

— *Manus e Conventio in manum*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIX (1950-51) n. 3, pp. 165-179.

— *Contributi alla storia delle manomissioni romane*. I, *Ibid.*, anno XXI (1952-53) n. 5, pp. 137-202.

^(c) Cenni bibliografici:

V. R. REGGI, *G. Donatuti. In memoriam*, in *IURA* XX (1969), II, pp. 704-706.

^(d) Cenni bibliografici:

— V. A. M. GHISALBERTI, *F. Ercole (necrologio)*, in *AnnRoma* 1944-45, p. 359-361.

⁽⁵³⁾ Nominato titolare, in sostituzione del Prof. C. Negrini: nota D.P. 23 aprile 1864 n. 954 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. I g.a.).

⁽⁵⁴⁾ Al termine dell'anno collocato a riposo: nota D.P. 14 dicembre 1894 n. 3411 (Arch. amm. A.C. 1894, fasc. 5).

⁽⁵⁵⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del rinunziante Prof. L. Landucci: nota C.P. 9 marzo 1879 n. 138 (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.).

⁽⁵⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. U. Robbe: C.F. 5 dicembre 1939 (Verbalì 1937-53, p. 40). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽⁵⁷⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: nota Cons. amm 5 maggio 1950 n. 48 (Arch. pers.). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽⁵⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Vismara: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 n. 11 (Arch. pers.).

⁽⁵⁹⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Cagliari: C.F. 22 ottobre 1954 (Verbalì 1953-60, p. 23').

⁽⁶⁰⁾ Nominato incaricato: cfr. n. 58.

⁽⁶¹⁾ Cfr. n. 59.

⁽⁶²⁾ Nominato supplente del Prof. A. Guarneri Citati in aspettativa prima e dimissionario poi: nota C.A. 19 novembre 1923 n. 122 (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. 2 p.a.). L'anno seguente, nominato incaricato: C.F. 2 luglio 1924 (Verbalì 1924-37, p. 7).

⁽⁶³⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Perugia: C.F. 9 novembre 1926 (Verbalì 1924-27, p. 73).

⁽⁶⁴⁾ Nominato incaricato: cfr. n. 62.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. n. 63.

⁽⁶⁶⁾ Nominato incaricato in sostituzione del dimissionario Prof. G. Bonolis: lettera accettazione 6 aprile 1924 (Arch. amm. A.A. 1924, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽⁶⁷⁾ Cfr. n. 63.

⁽⁶⁸⁾ Nominato straordinario, in sostituzione del defunto Prof. F. Budassi: *Relazione annuale* del Rettore (Arch. amm. A.A. 1913, tit. I, cat. 3 o.u.).

⁽⁶⁹⁾ Il 16 ottobre 1914 si dimette perchè nominato straordinario all'Università di Sassari (Arch. amm. A.A. 1914, tit. I cat. 2 p.a.).

ERMINI Giuseppe ^(a) (1900)	SDI.	1925-26 ⁽⁷⁰⁾	1927-28 ⁽⁷¹⁾
FEDELE Pio ^(b) (1911)	DE.	1936-37 ⁽⁷²⁾	
FORCHIELLI Giuseppe ^(c) (1885-1969)	DE.	1924-25 ⁽⁷³⁾	1930-31 ⁽⁷⁴⁾
	DE.	1944-45 ⁽⁷⁵⁾	1948-49 ⁽⁷⁶⁾
GALLO Carlo Filippo ^(d) (1924)	SDR.	1956-57 ⁽⁷⁷⁾	1960-61 ⁽⁷⁸⁾
	EFDR.	1957-58 ⁽⁷⁹⁾	1960-61 ⁽⁸⁰⁾
GIARDINA Camillo ^(e) (1907)	SDI.	1932-33 ⁽⁸¹⁾	1933-34 ⁽⁸²⁾
	SDR.	1932-33 ⁽⁸³⁾	1933-34 ⁽⁸⁴⁾

^(a) Cenni bibliografici:

- *La procedura parlamentare in un parlamento provinciale a Foligno nel 1305*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno I (1927) n. 1, pp. 43-49.

^(b) Cenni bibliografici:

- *Generalia iuris principia cum aequitate canonica servata (contributo all'interpretazione del canone 20 C.J.C.)*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno X (1936), pp. 51-111.
- *Appunti di diritto concordatario*, *Ibid.*, anno XI (1937), n. 1-2, pp. 1-61.

^(c) Cenni bibliografici:

- *Una « plebs baptismalis cum schola Juniorum » a S. Giorgio di Valpolicella nell'età Longobarda*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno I (1927) n. 2, pp. 11-35.
- *Della divisione dei frutti « pro rata temporis »*, *Ibid.*, anno V (1931) n. 1-2, pp. 64-96 e n. 3-4, pp. 1-35.
- *I controlli sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto dello Stato*, *Ibid.*, anno VIII (1934) n. 3-4, pp. 62-109.
- *Le Pievi rurali della vecchia Diocesi urbinata*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 229-267.

^(d) Cenni bibliografici:

- *Il principio « emptio dominium transfertur » nel diritto pregiustiniano*, Milano 1960 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, n. 10].

^(e) Cenni bibliografici:

- *Osservazioni sulle leggi spagnole in Italia (Caratteristiche formali di alcune*

⁽⁷⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Albertoni: nota Rettore 20 aprile 1926 (Arch. amm. A.A. 1926, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽⁷¹⁾ Il 15 dicembre 1927 si dimette, perchè chiamato all'Università di Cagliari: C.F. 12 gennaio 1928 (Verbalì 1924-37, p. 116).

⁽⁷²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. Bettiol: nota Rettore 1 dicembre 1936 n. 474 (Arch. amm. A.A. 1936, tit. I, cat. 2 p.a.). Al termine dell'anno si dimette, perchè vincitore della cattedra all'Università di Sassari: C.F. 11 dicembre 1937 (Verbalì 1937-53, p. 4).

⁽⁷³⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Bonolis: nota C.A. 30 novembre 1924 (Arch. amm. A.A. 1924, tit. I cat. 2 p.a.).

⁽⁷⁴⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 3 novembre 1931 (Verbalì 1924-37, p. 237).

⁽⁷⁵⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del non riconfermato Prof. G. Pavanini: C.F. 1 novembre 1944 (Verbalì 1937-53, p. 124).

⁽⁷⁶⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Cagliari: C.F. 25 giugno 1949 (Verbalì 1937-53, p. 191).

⁽⁷⁷⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Pastori: Decr. Rett. 18 aprile 1957 n. 286 (Arch. pers.).

⁽⁷⁸⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè nominato straordinario di IDR all'Università di Trieste: C.F. 24 novembre 1961 (Verbalì 1961-64, p. 30^v).

⁽⁷⁹⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 28 aprile 1958 n. 320 (Arch. pers.).

⁽⁸⁰⁾ Cfr. n. 78.

⁽⁸¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del primo chiamato per concorso Prof. A. Visconti rinunziante: C.F. 30 novembre e 30 dicembre 1932 (Verbalì 1924-37, pp. 281, 285).

⁽⁸²⁾ Si dimette nel gennaio 1934 perchè chiamato all'Università di Messina: C.F. 12 gennaio 1934 (Verbalì 1924-37, p. 329).

⁽⁸³⁾ Cfr. n. 81.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. n. 82.

GIULIANO Mario (a)	SDI.	1944-45 (85)	
(1914)			
GRAMANTIERI Demetrio (b)	FS.	1863-64 (86)	1864-65 (87)
(1838-1921)	ISGSD.	1865-66 (88)	1874-75
	SD.	1875-76	1876-77 (89)
	SD.	1878-79 (90)	
	DC.	1882-83 (91)	1884-85
GUALANDI Giovanni (c)	EFDI.	1961-62 (92)	
(1927)	SDR.	1962-63 (93)	1971-72
	DR.	1964-65 (94)	1966-67 (95)

pragmatiche regie), in *Studi Urbinati*, serie A, anno VI (1932) n. 3-4, pp. 33-44.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. VII, p. 836.

(a) Cenni bibliografici:

In *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. VII, p. 913.

(b) Reggente dall'anno 1890-91 al 1891-92 e Preside della Facoltà dall'anno 1881-82 al 1882-83.

Cenni bibliografici:

- *Dei principi che sono fondamento alla Filosofia della Storia*, Urbino 1864.
- *Prolusione al corso di Filosofia della storia*, Urbino 1865.
- *Prolusione al corso di Filosofia del diritto*, Urbino 1866.
- *Saggio sui principi fondamentali del sapere (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1876-77)*, Urbino 1877.
- *Sull'indirizzo degli studi in Italia (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1882-83)*, Urbino 1883.
- *Della decadenza degli studi superiori: mali e rimedi (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1890-91)*, Urbino 1891.
- *Spiritualismo e socialismo (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1891-92)*, Urbino 1891.
- *Di alcune questioni politico-sociali*, Urbino 1900.

(c) Preside della Facoltà dall'anno 1970-71.

Cenni bibliografici:

- *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data di composizione della «Glossa magna» al «Digestum vetus»*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno

(85) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: nota Cons. Amm. 20 marzo 1945 n. 67 (Arch. pers.). Non sarà riconfermato l'anno successivo.

(86) Nominato titolare: nota D.P. 5 dicembre 1863 n. 2674 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. I g.a.).

(87) Esonerato dall'insegnamento in forza del R. Decreto 8 ottobre 1865 approvante il nuovo Regolamento della Facoltà, per il quale la FS ai sensi dell'art. 4 non faceva più parte delle materie d'insegnamento: nota C.P. 25 novembre 1865 n. 545 (Arch. amm. A.C. 1866, fasc. 5 p.p.).

(88) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Vecchiotti Antaldi: nota C.P. 3 gennaio 1866 n. 573 (Arch. amm. A.R. 1866, fasc. 4 p.p.). Successivamente nominato titolare: nota C.P. 20 novembre 1866 n. 171 (Arch. amm. A.C. 1866, fasc. 6 c.o.).

(89) Al termine dell'anno rinunzia alla cattedra avendo rilevato quella di Diritto costituzionale.

(90) Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del rinunziante Prof. L. Landucci: nota C.P. 9 marzo 1879 n. 138 (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.o.).

(91) Nominato incaricato, in sostituzione del defunto Prof. G. Venturini: nota D.P. 3 gennaio 1883 n. 1596 (Arch. amm. A.C. 1892-93, fasc. 4 p.p.). Conserverà l'incarico fino al termine dell'anno 1884-85, allorchando tale insegnamento sarà soppresso.

(92) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Rossi: Decr. Rett. 31 gennaio 1962 n. 418 (Arch. pers.). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

(93) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Rossi: Decr. Rett. 2 febbraio 1963 n. 441 (Arch. pers.). In seguito, il 1 febbraio 1964, nominato straordinario: Decr. Rett. 31 gennaio 1964 n. 477 (Arch. pers.); successivamente, il 1 febbraio 1967, nominato ordinario: Decr. Rett. 15 ottobre 1968 n. 74 (Arch. pers.).

(94) Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. F. Pastori trasferito: Decr. Rett. 3 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

(95) Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 22 aprile 1967 (Verbali 1964-70, p. 188r).

	FG.	1967-68 ⁽⁹⁶⁾	1970-71 ⁽⁹⁷⁾
	DR.	1971-72 ⁽⁹⁸⁾	
GUARNERI CITATI Andrea ^(a) (1894-1943)	IDR.	1920-21 ⁽⁹⁹⁾	1922-23 ⁽¹⁰⁰⁾
	DR.	1922-23 ⁽¹⁰¹⁾	
LANDUCCI Lando ^(b) (1885-1937)	DR.	1877-78 ⁽¹⁰²⁾	1878-79 ⁽¹⁰³⁾
	SD.	1877-78 ⁽¹⁰⁴⁾	1878-79 ⁽¹⁰⁵⁾
	EFDR.	⁽¹⁰⁶⁾	1877-78
LAURIA Mario ^(c) (1903)	DR.	1926-27 ⁽¹⁰⁷⁾	
LUSIGNANI Luigi ^(d) (1877-1927)	IDR.	1899-900 ⁽¹⁰⁸⁾	1900-01 ⁽¹⁰⁹⁾

XXXIII (1964-65) n. 17, pp. 294-331, e in *Atti del Convegno internazionale di Studi Accursiani (Bologna 21-26 ottobre 1963)*, II, Milano 1968, pp. 459-492.

- D. 37, 14, 17 pr. ed un'epigrafe ostiense relativa al giurista Volusio Meciano, in *Studi in memoria di A. Gualandi*, II, Urbino 1969, pp. 5-21.

^(a) Cenni bibliografici:

V., *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. VIII, p. 47.

^(b) Cenni bibliografici:

— *Del parallelo svolgimento del diritto romano e della civiltà*, Urbino 1877.

- *Gli studi di diritto romano nel secolo XIX (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1878-79)*, Urbino 1879.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. IX, p. 446, e P. DE FRANCISI, *Il diritto romano (Guida bibliografica)*, Milano 1923, p. 97.

^(c) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. IX, p. 478.

^(d) Cenni bibliografici:

- *Il diritto romano e le opere di H. Sumner Maine (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1900-01)*, in *AnnUrb.*, 1900-01, pp. 21-60.
- *In morte di Umberto I (Discorso commemorativo)*, Urbino 1900.

⁽⁹⁶⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 13 luglio 1967 n. 639 (Arch. pers.).

⁽⁹⁷⁾ Il 25 ottobre 1971 rinunzia all'incarico.

⁽⁹⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. R. Martini: Decr. Rett. 12 gennaio 1972 n. 1457 (Arch. pers.).

⁽⁹⁹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. R. Luzzatto in aspettativa prima e dimissionario poi: nota C.A. 2 gennaio 1921 n. 2 (Arch. amm. A.A. 1920, tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente, nell'anno 1922-23, nominato straordinario: nota C.A. 29 luglio n. 66 (Arch. amm. A.A. 1922, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁰⁰⁾ Il 23 novembre 1923, avendo avuto l'incarico di SDR all'Università di Palermo, ottiene l'aspettativa (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. 2 p.a.). Si dimetterà poi l'anno appresso, il 29 maggio chiamato all'Università di Perugia (Arch. amm. A.A. 1924, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁰¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Vanni: nota C.A. 19 gennaio 1923 (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. 2 p.a.). Cfr. poi n. 100.

⁽¹⁰²⁾ Nominato titolare, in sostituzione del defunto Prof. C. Negroni: nota D.P. 18 ottobre 1877 n. 1613 (Arch. amm. A.C. 1879, fasc. 4 p.p.).

⁽¹⁰³⁾ Il 27 febbraio 1879 rinuncia all'incarico perchè chiamato all'Università di Padova (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.c.).

⁽¹⁰⁴⁾ Nominato titolare, in sostituzione del rinunziante Prof. D. Gramantieri: cfr. n. 102.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. n. 103.

⁽¹⁰⁶⁾ Libero insegnamento senza necessità di nomina.

⁽¹⁰⁷⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Donatuti: nota Rettore 7 dicembre 1926 n. 149 (Arch. amm. A.A. 1926, tit. I, cat. 2 p.a.). Al termine dell'anno si dimette perchè chiamato all'Università di Macerata: C.F. 12 gennaio 1928 (Verbali 1924-37, p. 116).

⁽¹⁰⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. A. Vanni richiedente l'esonero: nota C.A. 21 aprile 1900 n. 87 (Arch. amm. A.A. 1900). Successivamente nominato straordinario: nota C.A. 28 maggio 1900 n. 120 (Arch. amm. A.A. 1901).

⁽¹⁰⁹⁾ Il 12 luglio 1901 si dimette perchè nominato straordinario di SDR all'Università di Modena (Arch. amm. A.A. 1901).

LUZZATTO Ruggero ^(a) (1878-1957)	IDR.	1914-15 ⁽¹¹⁰⁾	1920-21 ⁽¹¹¹⁾
MARGIOTTA BROGLIO Francesco ^(b) (1938)	DE.	1964-65 ⁽¹¹²⁾	1968-69 ⁽¹¹³⁾
MARONGIU Antonio ^(c) (1902)	SDI. SDR.	1933-34 ⁽¹¹⁴⁾ 1933-34 ⁽¹¹⁶⁾	1936-37 ⁽¹¹⁵⁾ 1936-37 ⁽¹¹⁷⁾
MARTINI Remo ^(d) (1933)	EFDR. DR.	1964-65 ⁽¹¹⁸⁾ 1967-68 ⁽¹²⁰⁾	1966-67 ⁽¹¹⁹⁾ 1970-71 ⁽¹²¹⁾

^(a) Preside della Facoltà nell'anno 1919-20.

Cenni bibliografici:

- *Diritto familiare di guerra (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1916-16)*, in *AnnUrb.*, 1916-17, pp. 21-51.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. IX, p. 1122.

^(b) Cenni bibliografici:

- *La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXV (1966-67) n. 18, pp. 1-319.

^(c) Cenni bibliografici:

- *Il regno di Corsica e la convocazione del suo parlamento generale*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno VIII (1934) nn. 3-4, pp. 48-61.
 — *L'ultimo duca d'Urbino e la sua « Legge delle citazioni »*, *Ibid.*, anno XI (1937) nn. 3-4, pp. 1-3.
 — *Rappresentanza e mandato nelle nostre antiche assemblee costituzionali*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 177-206.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. X, p. 281.

^(d) Cenni bibliografici:

- *Ancora su D. 33, 10, 7, 2*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXVIII (1969-70) n. 22, pp. 83-101.

⁽¹¹⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. V. Sacerdoti: nota C.A. 27 gennaio 1915 n. 18 (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹¹¹⁾ Il 10 dicembre 1920, essendo stato nominato ordinario di Diritto civile all'Università di Ferrara, ottiene l'aspettativa: nota C.A. 2 gennaio 1921 n. 142 (Arch. amm. A.A. 1920, tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente, il 16 ottobre 1921 si dimette (Arch. amm. A.A. 1921, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹¹²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Rossi: Decr. Rett. 30 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

⁽¹¹³⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico, perchè chiamato quale vincitore di concorso all'Università di Parma.

⁽¹¹⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. C. Giardina: C.F. 19 gennaio 1934 (Verballi 1924-37, p. 331).

⁽¹¹⁵⁾ Al termine dell'anno si dimette, perchè vincitore della cattedra all'Università di Messina: C.F. 11 dicembre 1937 (Verballi 1937-53, p. 4).

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. n. 114.

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. n. 115.

⁽¹¹⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. F. Avonzo De Marini: Decr. Rett. 30 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

⁽¹¹⁹⁾ Al termine dell'anno il corso tace; riprenderà nell'anno 1971-72.

⁽¹²⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Gualandi: Decr. Rett. 13 luglio 1967 n. 639 (Arch. pers.).

⁽¹²¹⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

	IDR.	1968-69 ⁽¹²²⁾	1971-72
	EFDR.	1971-72 ⁽¹²³⁾	
MERIGGIOLI Secondo ^(a) (1821-1900)	DC.	1897-98 ⁽¹²⁴⁾	1899-900
MOLTENI Gabriele ^(b) (1938)	DE.	1969-70 ⁽¹²⁵⁾	1971-72
MOZZILLO Attanasio (1930)	DCO.	1961-62 ⁽¹²⁶⁾	
NEGRONI Carlo ^(c) (1830-1877)	P.	1860-61 ⁽¹²⁷⁾	1861-62
	DR.	1862-63 ⁽¹²⁸⁾	1876-77
	IDR.	1863-64 ⁽¹²⁹⁾	
NICOLINI Ugo ^(d) (1910)	SDI.	1937-38 ⁽¹³⁰⁾	1942-43 ⁽¹³¹⁾
	DE.	1937-38 ⁽¹³²⁾	1942-43 ⁽¹³³⁾

^(a) Preside della Facoltà dall'anno 1883-84 al 7 febbraio 1900.

Cenni bibliografici:

- *Dottrina della prevenzione dei delitti (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1888-89)*, Urbino 1889.
- *L'emenda dei condannati e le carceri italiane (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1896-97)*, Urbino 1897.

^(b) Cenni bibliografici:

- *La libertà religiosa in Rosmini*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXIX (1970-71) n. 23, pp. 5-311.

^(c) Reggente dall'anno 1862-63 al 1872-73 e Preside della Facoltà dal 7 maggio 1864 all'anno 1877-78.

Cenni bibliografici:

- *Relazione intorno allo stato morale ed economico della società*, Urbino 1869.

^(d) Preside della Facoltà dall'anno 1941-42 al 1942-43.

Cenni bibliografici:

- *Una sconosciuta raccolta di « quaestiones dominorum »*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XII (1938), pp. 34-66.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XI, p. 273.

⁽¹²²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. F. Avonzo De Marini trasferito: C.F. 22 novembre 1968 (Verbali 1964-70, p. 274*).

⁽¹²³⁾ Nominato straordinario, quale vincitore di concorso: Decr. Rett. 31 ottobre 1971 (Arch. pers.).

⁽¹²⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del defunto Prof. A. Valenti: nota C.A. 28 aprile 1898 n. 519 (Arch. amm., A.A. 1899).

⁽¹²⁵⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Margiotta Broglio: Decr. Rett. 18 maggio 1970 n. 922 (Arch. pers.).

⁽¹²⁶⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 31 gennaio 1962, n. 418 (Arch. pers.). Al termine dell'anno accademico il corso tace.

⁽¹²⁷⁾ Chiamato alla cattedra il 27 novembre 1860. La notizia si desume da un certificato attestante l'insegnamento rilasciato dal Reggente il 3 aprile 1874, prot. n. 31 (Arch. amm. A.R. 1874, fasc. 5 c.p.p.).

⁽¹²⁸⁾ Nominato titolare: nota D.P. 29 marzo 1863 n. 350 (Arch. A.C. 1865, fasc. 1 g.a.).

⁽¹²⁹⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso: *Relazione riguardante lo stato dell'Università* inviata dal Reggente al Ministro della P.I. il 4 marzo 1863, prot. n. 273 (Arch. amm. A.R. 1862-63, fasc. 5 p.p.).

⁽¹³⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Marongiu: nota Cons. Amm. 11 marzo 1938 n. 54 (Arch. pers.). Successivamente, il 29 ottobre 1941, nominato straordinario: Decr. Rett. 18 dicembre 1941 n. 58 (In Registro Decr. 1926-56, p. non numerata).

⁽¹³¹⁾ Il 29 ottobre 1943 trasferito all'Università di Trieste: C.F. 9 dicembre 1943 (Verbali 1937-53, p. 113).

⁽¹³²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. P. Fedele: cfr. nt. 130.

⁽¹³³⁾ Cfr. n. 131.

PALEARI Enrico ^(a) (1910)	DC.	1964-65 ⁽¹³⁴⁾	1971-72
PAMPALONI Muzio ^(b) (1855-1929)	SD.	1881-82 ⁽¹³⁵⁾	1882-83 ⁽¹³⁶⁾
	DR.	1881-82 ⁽¹³⁷⁾	1882-83 ⁽¹³⁸⁾
	EFDR. ⁽¹³⁹⁾	1881-82	1882-83
PASTORI Franco ^(c) (1923)	DR.	1949-50 ⁽¹⁴⁰⁾	1963-64 ⁽¹⁴¹⁾
	IDR.	1950-51 ⁽¹⁴²⁾	1963-64 ⁽¹⁴³⁾
	SDR.	1954-55 ⁽¹⁴⁴⁾	1955-56 ⁽¹⁴⁵⁾
PAVANINI Giovanni ^(d) (1909-1969)	DE.	1943-44 ⁽¹⁴⁶⁾	

^(a) Cenni bibliografici:

- *La natura della sentenza canonica di nullità di matrimonio*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXVI (1957-58) n. 10, p. 237-256.

^(b) Cenni bibliografici:

- U. BRASIELLO, *Neerologio di M. Pampaloni*, in *Studi Urbinati*, serie, A anno III (1929) nn. 1-2, pp. 95-97.

^(c) Preside della Facoltà dal 15 dicembre 1957 all'anno 1963-64.

Cenni bibliografici:

- *I Prefetti del Pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIX (1950-51) n. 3, pp. 37-52.
- *La genesi della « stipulatio » e la menzione della « bona fides » nella « Lex de Gallia Cisalpina » con riferimento all'« actio ex stipulatu »*, *Ibid.*, anno XXVI (1957-58) n. 10, pp. 257-283.
- *Il comodato nel diritto romano*, Milano 1954 [Publicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 1].
- *Appunti in tema di « sponsio » e « stipulatio »*, Milano 1961 [*idem* n. 6].
- *La superficie nel diritto romano*, Milano 1962 [*idem* n. 12].
- V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XII, p. 552.

^(d) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XII, p. 731.

⁽¹³⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. A. Consoli: Decr. Rett. 30 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

⁽¹³⁵⁾ Nominato supplente per l'assenza del Prof. B. Brugi: nota D.P. 29 ottobre 1881 n. 1569 (Arch. amm. A.C. 1881, fasc. 4 r.a.). L'anno appresso, nominato titolare in sostituzione del rinunziante Prof. B. Brugi: nota D.P. 7 giugno 1883 n. 659 (Arch. amm. A.C. 1883, fasc. 4 c.c.).

⁽¹³⁶⁾ Il 13 novembre 1883 rinunzia alla cattedra essendo stato chiamato all'Università di Macerata (Arch. amm. A.R. 1883, fasc. 4 c.c.).

⁽¹³⁷⁾ Cfr. nt. 135.

⁽¹³⁸⁾ Cfr. nt. 136.

⁽¹³⁹⁾ Libero insegnamento senza necessità di nomina.

⁽¹⁴⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: C.F. 28 ottobre 1949 (Verbalì 1937-53, p. 196).

⁽¹⁴¹⁾ Il 1° novembre 1964 trasferito all'Università di Parma: C.F. 3 luglio 1964 (Verbalì 1961-64, p. 186').

⁽¹⁴²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. R. Danieli: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 n. 10 (Arch. pers.). In seguito, il 10 marzo 1956 nominato straordinario: Decr. Rett. 20 marzo 1956 n. 224 (Arch. pers.). Successivamente, il 10 marzo 1959, nominato ordinario: Decr. Rett. 23 giugno 1959 n. 348 (Arch. pers.).

⁽¹⁴³⁾ Cfr. nt. 141.

⁽¹⁴⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. R. Danieli: Decr. Rett. 28 febbraio 1955 n. 195 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁴⁵⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 24 ottobre 1956 (Verbalì 1953,60, p. 90').

⁽¹⁴⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. U. Nicolini trasferito: nota Cons. Amm. 30 dicembre 1943 n. 334 (Arch. pers.). Non sarà poi riconfermato.

PERUZZI Piergiorgio ^(a) (1937)	FG.	1971-72 ⁽¹⁴⁷⁾	
PIANO MORTARI Vincenzo ^(b) (1924)	SDI. DCO.	1955-56 ⁽¹⁴⁸⁾ 1956-57 ⁽¹⁵⁰⁾	1956-57 ⁽¹⁴⁹⁾
QUADRI Rolando ^(c) (1907)	SDR.	1937-38 ⁽¹⁵¹⁾	
RICCA BARBERIS Mario ^(d) (1877-1959)	IDR.	1907-08 ⁽¹⁵²⁾	1912-13 ⁽¹⁵³⁾
ROBBE Ubaldo ^(e) (1907)	SDR. IDR.	1937-38 ⁽¹⁵⁴⁾ 1937-38 ⁽¹⁵⁶⁾	1938-39 ⁽¹⁵⁵⁾ 1943-44 ⁽¹⁵⁷⁾

^(a) Cenni bibliografici:

- *Note sulla legislazione statutaria urbinata anteriore al sec. XV. Con un'appendice di documenti ed un «index rubricarum» di statuti trecenteschi*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXII (1963-64) n. 16, pp. 1-117.
- *Per la storia della Chiesa di Urbino: un antico catalogo di vescovi, arcipreti e preposti*, in *Studi in onore di A. Massolo* (= *Studi Urbinati*, serie B, anno XLI), II, nn. 1-2, pp. 1133-1154.
- *Cronache della prima metà del cinquecento per la storia del Ducato di Urbino* (In collaborazione con G. Rossi), *Ibid.*, pp. 1167-1249.
- *Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica italiana (1802-1805)*, Milano 1971 [Pubblicazioni dell'Università degli studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 22].

^(b) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XIII, p. 16.

^(c) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XIV, p. 610.

^(d) Cenni bibliografici:

- *Un principio di equità, l'iniquità della sua applicazione ed i suoi nuovi atteggiamenti* (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1909-10), in *AnnUrb.*, 1909-10, pp. 21 ss.
- V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XV, p. 866.

^(e) Cenni bibliografici:

- *La «legis actio per condictioem»*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIII (1939), pp. 1-52.

⁽¹⁴⁷⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Gualandi: Decr. Rett. 12 gennaio 1972 n. 1457 (Arch. pers.).

⁽¹⁴⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. G. Vismara trasferito: Decr. Rett. 30 dicembre 1955 n. 214 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁴⁹⁾ Il termine dell'anno rinunzia all'incarico, perchè chiamato all'Università di Catania: C.F. 22 ottobre 1957 (Verbalì 1953-60, p. 114').

⁽¹⁵⁰⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 18 aprile 1967 n. 286 (Arch. pers.). Cfr. poi nt. 149. Al termine dell'anno accademico il corso tace.

⁽¹⁵¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Marongiu: C.F. 11 dicembre 1937 (Verbalì 1937-53, p. 4). Tuttavia non esercita l'insegnamento facendosi supplire dal Prof. U. Robbe ed al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁵²⁾ Nominato supplente del dimissionario Prof. L. Abello: nota C.A. 26 novembre 1907 n. 222 (Arch. amm. A.A. 1913, tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente nominato incaricato: nota C.A. 27 gennaio 1908 n. 13 (Arch. amm. A.A. 1913, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁵³⁾ Il 13 Novembre 1913 si dimette perchè nominato straordinario all'Università di Perugia (Arch. Amm. A. A. 1913, tit. I, cat. 2 p. a.).

⁽¹⁵⁴⁾ Nominato supplente del Prof. R. Quadri: C.F. 27 gennaio 1938 (Verbalì 1937-53, p. 6). L'anno appresso, nominato incaricato: Decr. Rett. 10 febbraio 1939 n. 39 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁵⁵⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁵⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. Branca: nota Cons Amm. 11 marzo 1938 n. 53 (Arch. pers.).

⁽¹⁵⁷⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Messina.

	DR.	1937-38 ⁽¹⁵⁸⁾	1943-44 ⁽¹⁵⁹⁾
	SDR.	1940-41 ⁽¹⁶⁰⁾	1943-44 ⁽¹⁶¹⁾
ROSSI Guido ^(a)	SDI.	1957-58 ⁽¹⁶²⁾	1971-72
(1916)	EFDI.	1957-58 ⁽¹⁶³⁾	1960-61 ⁽¹⁶⁴⁾
	SDR.	1961-62 ⁽¹⁶⁵⁾	
	EFDI.	1962-63 ⁽¹⁶⁶⁾	1970-71 ⁽¹⁶⁷⁾
	DE.	1963-64 ⁽¹⁶⁸⁾	
SACERDOTI Vittorio	IDR.	1913-14 ⁽¹⁶⁹⁾	1914-15 ⁽¹⁷⁰⁾
(1881-1916)			
SCIALOJA Antonio ^(b)	IDR.	1903-04 ⁽¹⁷¹⁾	1904-05 ⁽¹⁷²⁾
(1879-1962)			

— *La « condictio » nel diritto romano classico, Ibidem*, anno XIV (1940) nn. 1-2, pp. 85-106.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, p. 246.

^(a) Cenni bibliografici:

— *Le statut juridique de la femme dans l'histoire du droit italien (Epoque médiévale et moderne)*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXVI (1957-58) n. 10, pp. 285-305.

— « *Processus de causis civilibus et criminalibus* » formulario bolognese del sec. XIII, *ibid.*, anno XXXI (1962-63) n. 15, pp. 1-201.

— *Cronache della prima metà del cinquecento per la storia del Ducato di Urbino* (In collaborazione con GP. Peruzzi), in *Studi in onore di A. Massolo* (= *Studi Urbinati*, serie B, anno XLI (1967)), II, nn. 1-2, pp. 1167-1249.

— *Sul profilo della « locatio operarum » nel mondo del lavoro dei Comuni italiani secondo la legislazione statutaria*, Milano 1958 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 5].

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, p. 271.

^(b) Cenni bibliografici:

V., *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja nel suo XLV anno d'insegnamento*, IV, Bologna 1953, pp. 441 ss.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. nt. 156.

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. nt. 157.

⁽¹⁶⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Cusin: nota Cons. Amm. 21 gennaio 1941 n. 24 (Arch. pers.).

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. nt. 157.

⁽¹⁶²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. V. Piano Mortari: Decr. Rett. 21 febbraio 1958 n. 306 (Arch. pers.). L'anno appresso, il 1° febbraio 1959, nominato straordinario: Decr. Rett. 30 gennaio 1959 n. 327 (Arch. pers.) e successivamente, il 1° febbraio 1962, nominato ordinario: Decr. Rett. 29 febbraio 1964 n. 481 (Arch. pers.). Il 1° novembre 1970 trasferito all'Università di Bologna; purtuttavia conserva l'insegnamento in qualità di incaricato: Decr. Rett. 27 luglio 1971 n. 1348 (Arch. pers.).

⁽¹⁶³⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 28 giugno 1958 n. 320 (Arch. pers.).

⁽¹⁶⁴⁾ Il termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 24 novembre 1961 (Verbali 1961-64, p. 31°).

⁽¹⁶⁵⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Gallo: C.F. 24 novembre 1961 (Verbali 1961-64, p. 31°). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁶⁶⁾ Nominato incaricato in sostituzione del rinunziante Prof. G. Gualandi: Decr. Rett. 2 febbraio 1963 n. 441 (Arch. pers.). Il 1° novembre 1970 trasferito all'Università di Bologna; purtuttavia gli viene riconfermato l'incarico: Decr. Rett. 21 dicembre 1970 n. 1099 (Arch. pers.).

⁽¹⁶⁷⁾ Al termine dell'anno il corso tace.

⁽¹⁶⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. A. Consoli trasferito: C.F. 23 novembre 1963 (Verbali 1962-64, p. 119°). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁶⁹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. M. Ricca Barberis: nota C.A. 8 febbraio 1914 n. 11 (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁷⁰⁾ Il 19 gennaio 1915 si dimette perchè nominato straordinario di Diritto commerciale all'Università di Ferrara (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁷¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. Vanni: nota C.A. 16 dicembre 1903 n. 205 (Arch. amm. A.A. 1905).

⁽¹⁷²⁾ Il 5 febbraio 1905 si dimette perchè chiamato all'Università di Camerino (Arch. amm. A.A. 1905).

SOLAZZI Siro ^(a) (1875-1957)	IDR.	1901-02 ⁽¹⁷³⁾	
SPINELLI Lorenzo ^(b) (1915)	DE. DC.	1949-50 ⁽¹⁷⁴⁾ 1950-51 ⁽¹⁷⁶⁾	1956-57 ⁽¹⁷⁵⁾ 1956-57 ⁽¹⁷⁷⁾
VALENTI Antonio ^(c) (1842-1898)	DC.	1894-95 ⁽¹⁷⁸⁾	1897-98
VANNI Antonio ^(d) (1855-1929)	SD. DR.	1883-84 ⁽¹⁷⁹⁾ 1883-84 ⁽¹⁸¹⁾	1884-85 ⁽¹⁸⁰⁾ 1921-22 ⁽¹⁸²⁾

^(a) Cenni bibliografici:

- *La questione della autenticità delle XII tavole (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1902-03)*, in *AnnUrb.*, 1902-03, pp. 16-60, e in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, I (1899-1983), Napoli 1955, pp. 83-98. V., inoltre *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948, pp. XIII-XX.

^(b) Preside delle Facoltà dal 30 gennaio 1957 al 15 dicembre 1957.

- *Le legislazioni matrimoniali degli Stati italiani preunitari con riferimento al sistema concordatario*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIX (1950-51) n. 3, pp. 181-232.
- *La legislazione matrimoniale nelle provincie meridionali nei primi anni dopo l'unità d'Italia*, *Ibid.*, Anno XX (1952-52) n. 4, pp. 1-107.
- *La vacanza della sede apostolica nel pensiero di Uguccione da Pisa*, *Ibid.*, Anno XXII (1953-54) n. 6, pp. 143-151.
- *La vacanza della sede apostolica (dalle origini al Concilio trentino)*, *Ibid.*, Anno XXIII (1954-55) n. 7, pp. 1-246.
- *Principi di ordine pubblico e trascrizione del matrimonio canonico (Lezione inaugurale)*, in *AnnUrb.*, 1956-57, pp. 21-58.

^(c) Cenni bibliografici:

- *Del giudizio di espropriazione (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1895-96)*, in *AnnUrb.*, 1895-96, pp. 17-46.
- *Di alcuni illustri urbinati*, Urbino 1877.
- *I giureconsulti e la Chiesa (Discorso letto in Roma nell'adunanza internazionale degli avvocati)*, Urbino 1877.
- *In obitu Pii IX P.M. Inscriptiones*, Urbino 1878.
- *Sul trasferimento della biblioteca ducale da Urbino a Roma*, Urbino 1878.
- *Sulla soppressione di oneri di messe*, Urbino 1891.

^(d) Rettore dall'anno 1895-96 al 1922-23.

Cenni bibliografici:

- *La universalità del diritto romano e le sue cause (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1886-87)*, Urbino 1887.

⁽¹⁷³⁾ Nominato straordinario, in sostituzione del dimissionario Prof. L. Lusignani: nota C.A. 24 novembre 1901, n. 131 (Arch. amm. A.A. 1902). Il 26 ottobre 1902 si dimette perchè nominato straordinario, di DR all'Università di Macerata (Arch. amm. A.A. 1902).

⁽¹⁷⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Forchielli: nota Cons. Amm. 9 maggio 1950 n. 70 (Arch. pers.). Successivamente, il 1° novembre 1955, nominato straordinario: Decr. Rett. 19^o ottobre 1955, n. 208 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁷⁵⁾ Il 14 dicembre 1957 trasferito all'Università di Modena: C.F. 14 dicembre 1957 (Verbalì 1953-60, p. 118^o).

⁽¹⁷⁶⁾ Nominato incaricato: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 n. 16^o (Arch. pers.).

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. nt. 175.

⁽¹⁷⁸⁾ Nominato incaricato: nota C.A. 14 gennaio 1895 n. 14 (Arch. amm. A.R. 1895, fasc. 4 c.c.).

⁽¹⁷⁹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. M. Pampaloni: nota D.P. 23 marzo 1884 n. 257 (Arch. amm. A.C. 1884, fasc. 3 c.c.).

⁽¹⁸⁰⁾ Al termine dell'anno il corso tace.

⁽¹⁸¹⁾ Cfr. nt. 179. Successivamente nominato titolare: nota D.P. 2 febbraio 1886 n. 261 (Arch. amm. A.C. 1886, fasc. 3 c.c.).

⁽¹⁸²⁾ Il 19 dicembre 1922 si dimette per essere collocato a riposo (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. 1 r.c.a.).

	EFDR. ⁽¹⁸³⁾	1883-84	1919-20
	SDR.	1885-86 ⁽¹⁸⁴⁾	1921-22 ⁽¹⁸⁵⁾
	IDR.	1894-95 ⁽¹⁸⁶⁾	1899-900 ⁽¹⁸⁷⁾
	DC.	1899-900 ⁽¹⁸⁸⁾	
	DE.	1900-01 ⁽¹⁸⁹⁾	1921-22 ⁽¹⁹⁰⁾
	IDR.	1902-03 ⁽¹⁹¹⁾	
	IDR.	1904-05 ⁽¹⁹²⁾	
	IDR.	1906-07 ⁽¹⁹³⁾	
VECCHIOTTI ANTALDI Gio- vanbattista ^(a) (1835-1918)	ISGPASD.	1863-64 ⁽¹⁹⁴⁾	1864-65 ⁽¹⁹⁵⁾
VENTURINI Giovanni (1824-1882)	IDC.	1860-61 ⁽¹⁹⁶⁾	1861-62
	DC.	1862-63 ⁽¹⁹⁷⁾	1864-65
	IDC.	1865-66	1874-75
	DC.	1875-76	1882-83

— *Svolgimento storico del concetto di obbligazione nel diritto romano (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1892-93)*, Urbino 1893.

— *Breve monografia sulla Università degli Studi di Urbino*, Urbino 1910.

— *Delle donazioni (Lezioni di diritto romano tenute nell'anno accademico 1917-18)*, Urbino 1919.

^(a) Cenni bibliografici:

— *Cause dei principali errori di economia politica (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1899-900)*, in *AnnUrb.*, 1899-900, pp. 21-77.

— *Del lavoro*, Urbino 1868.

— *Del risparmio. Suo fine e suoi vantaggi*, Urbino 1868.

⁽¹⁸³⁾ Libero insegnamento senza necessità di nomina.

⁽¹⁸⁴⁾ Nominato titolare: nota D.P. 2 febbraio 1886 n. 261 (Arch. amm. A.C. 1886, fasc. 3 c.c.).

⁽¹⁸⁵⁾ Cfr. nt. 182.

⁽¹⁸⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. G. Cozzi collocato a riposo: nota C.P. 17 dicembre 1894 n. 377 (Arch. amm. A.R. 1895, fasc. 4 c.c.).

⁽¹⁸⁷⁾ Su propria richiesta, esonerato dall'incarico: nota C.A. 21 aprile 1900 n. 87 (Arch. amm. A.A. 1900).

⁽¹⁸⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del defunto Prof. S. Meriggioli: nota C.A. 21 aprile 1900 n. 87 (Arch. amm. A.A. 1900). Al termine dell'anno il corso tace.

⁽¹⁸⁹⁾ Nominato incaricato: da una comunicazione dalla C.A. sul suo stato di servizio (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁹⁰⁾ Cfr. nt. 182.

⁽¹⁹¹⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso in sostituzione del dimissionario Prof. S. Solazzi: nota C.A. 30 dicembre 1902 n. 303 (Arch. amm. A.A. 1902).

⁽¹⁹²⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Scialoja: nota C.A. 5 aprile 1905 n. 93 (Arch. amm. A.A. 1907, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁹³⁾ Nominato supplente del Prof. L. Abello: C.A. 20 novembre 1906 n. 10 (Arch. amm. A.A. 1907, tit. I cat. 2 p.a.).

⁽¹⁹⁴⁾ Nominato incaricato: nota D.P. 1 gennaio 1864 n. 2950 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. 4 p.p.).

⁽¹⁹⁵⁾ Al termine dell'anno rinuncia all'incarico.

⁽¹⁹⁶⁾ Il 27 novembre 1860 chiamato provvisoriamente alla cattedra: nota Reggente n. 6 (Arch. amm. A.R. 1860-61).

⁽¹⁹⁷⁾ Nominato incaricato: nota Reggente 31 dicembre 1862 n. 252 (Arch. amm. A.R. 1862-63, fasc. 5 p.p.). Successivamente, nominato titolare: nota D.P. 5 dicembre 1863 n. 2674 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. 1 g.a.).

VISMARA Giulio ^(a) (1913)	SDR.	1945-46 ⁽¹⁹⁸⁾	1949-50 ⁽¹⁹⁹⁾
	SDI.	1945-46 ⁽²⁰⁰⁾	1954-55 ⁽²⁰¹⁾
	DCO.	1950-51 ⁽²⁰²⁾	1954-55 ⁽²⁰³⁾

^(a) Preside della Facoltà dal 14 febbraio 1949 all'anno 1954-55.

Cenni bibliografici:

- *Bisanzio e l'Islam. Per la storia dei trattati tra la cristianità orientale e le potenze musulmane*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XVII-XVIII (1948-49, 1949-50) nn. 1-2, pp. 1-106.
- « *Impium Foedus* ». *La illiceità delle alleanze con gli infedeli nella « Respublica Christiana » medioevale*, *Ibid.*, pp. 107-209.
- *Solidarietà cristiana ed empie alleanze nelle relazioni di Alessio I Comneno con i musulmani*, *Ibid.*, anno XXII (1953-54) n. 6, pp. 11-72.

⁽¹⁹⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: C.F. 2 agosto 1945 (Verbalì 1937-53, p. 135).

⁽¹⁹⁹⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽²⁰⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. M. Giuliano non riconfermato: nota Cons. Amm. 1 novembre 1945 n. 192 (Arch. pers.). L'anno appresso, il 28 febbraio 1947, nominato straordinario: Decr. Rett. 16 aprile 1947 n. 87 (In Registro Decr. 1926-56). Successivamente, il 28 febbraio 1950, nominato ordinario: Decr. Rett. 30 giugno 1950 n. 125 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽²⁰¹⁾ Il 1° novembre 1955 trasferito all'Università di Pavia: C.F. 24 ottobre 1955 (Verbalì 1953-60, p. 57^r).

⁽²⁰²⁾ Nominato incaricato: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 prot. n. 12 (Arch. pers.).

⁽²⁰³⁾ Cfr. nt. 201. Al termine dell'anno accademico il corso tace.

c) INDICE PER DISCIPLINE ⁽¹⁾

DIRITTO CANONICO ⁽²⁾

1862-63	G. Venturini (5 XII 1863)	1900-01}	<i>Il corso tace</i> ⁽⁷⁾
		1949-50}	
1863-64	»	1950-51	L. Spinelli
1864-65	»	1951-52	»
1875-76	»	1952-53	»
1876-77	»	1953-54	»
1877-78	»	1954-55	»
1878-79	»	1955-56	»
1879-80	»	1956-57	»
1880-81	»	1957-58	R. Baccari
1881-82	»	1958-59	A. Consoli
1882-83	G. Venturini - D. Gramantieri ⁽³⁾	1959-60	»
1883-84	D. Gramantieri	1960-61	»
1884-85	»	1961-62	»
1885-86}	<i>Il corso tace</i> ⁽⁴⁾	1962-63	»
1893-94}		1963-64	»
1894-95	A. Valenti	1964-65	E. Paleari
1895-96	»	1965-66	»
1896-97	»	1966-67	»
1897-98	A. Valenti ⁽⁵⁾ - S. Meriggioli	1967-68	»
		1968-69	»
1898-99	S. Meriggioli	1969-70	»
1899-900	S. Meriggioli ⁽⁶⁾ - A. Vanni	1970-71	»
		1971-72	»

⁽¹⁾ Sono indicati in corsivo i nomi dei docenti che hanno ricoperto l'insegnamento in qualità di professori di ruolo, con la relativa data di assunzione. L'eventuale precedente periodo di insegnamento è, naturalmente, da ritenersi prestato in qualità di incaricato.

⁽²⁾ Per gli anni precedenti e per quelli intermedi v. ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO.

⁽³⁾ Dal 3 gennaio 1883. V. p. 47, n. 91.

⁽⁴⁾ V. p. 24, n. 92.

⁽⁵⁾ Fino al 28 aprile 1898. V. p. 54, e p. 50, n. 124.

⁽⁶⁾ Fino al 21 aprile 1900. V. p. 50, e p. 55, n. 188.

⁽⁷⁾ V. p. 27.

DIRITTO COMUNE

1950-51	G. Vismara	1956-57	V. Piano Mortari
1951-52	»	1957-58}	<i>Il corso tace</i> ⁽⁹⁾
1952-53	»	1960-61}	
1953-54	»	1961-62	A. Mozzillo
1954-55	»	1962-63}	<i>Il corso tace</i> ⁽¹⁰⁾
1955-56	<i>Il corso tace</i> ⁽⁸⁾	1971-72}	

DIRITTO ECCLESIASTICO

1900-01	A. Vanni	1932-33	G. Bettiol
1901-02	»	1933-34	»
1902-03	»	1934-35	»
1903-04	»	1935-36	»
1904-05	»	1936-37	P. Fedele
1905-06	»	1937-38	U. Nicolini
1906-07	»	1938-39	»
? 1907-08	»	1939-40	»
? 1909-10	»	1940-41	»
1910-11	»	1941-42	»
1911-12	»	1942-43	»
1912-13	»	1943-44	G. Pavanini
1913-14	»	1944-45	G. Forchielli
1914-15	»	1945-46	»
1915-16	»	1946-47	»
1916-17	»	1947-48	»
1917-18	»	1948-49	»
1918-19	»	1949-50	<i>L. Spinelli (1 XI 1955)</i>
1919-20	»	1950-51	»
1920-21	»	1951-52	»
1921-22	»	1952-53	»
1922-23	G. Bonolis	1953-54	»
1923-24	»	1954-55	»
1924-25	G. Forchielli	1955-56	»
1925-26	»	1956-57	»
1926-27	»	1957-58	<i>R. Baccari (15 XII 1957)</i>
1927-28	»	1958-59	<i>A. Consoli (1 XI 1960)</i>
1928-29	»	1959-60	»
1929-30	»	1960-61	»
1930-31	»	1961-62	»
1931-32	<i>A. Bertola (22 XII 1931)</i>		

⁽⁸⁾ V. p. 30.⁽⁹⁾ V. p. 30.⁽¹⁰⁾ V. p. 30.

1962-63	»	1967-68	»
1963-64	G. Rossi	1968-69	»
1964-65	F. Margiotta Broglio	1969-70	G. Molteni
1965-66	»	1970-71	»
1966-67	»	1971-72	»

DIRITTO ROMANO ⁽¹¹⁾

1862-63	<i>C. Negroni (29 III 1863)</i>	1895-96	»
1863-64	»	1896-97	»
1864-65	»	1897-98	»
1865-66	»	1898-99	»
1866-67	»	1899-900	»
1867-68	»	1900-01	»
1868-69	»	1901-02	»
1869-70	»	1902-03	»
1870-71	»	1903-04	»
1871-72	»	1904-05	»
1872-73	»	1905-06	»
1873-74	»	1906-07	»
1874-75	»	1907-08	»
1875-76	»	1908-09	»
1876-77	»	1909-10	»
1877-78	<i>L. Landucci (18 X 1877)</i>	1910-11	»
1878-79	<i>L. Landucci (12) - G. Cozzi</i>	1911-12	»
1879-80	<i>B. Brugi (3 X 1879)</i>	1912-13	»
1880-81	»	1913-14	»
1881-82	<i>M. Pampaloni (7 VI 1883)</i>	1914-15	»
1882-83	»	1915-16	»
1883-84	<i>A. Vanni (2 II 1886)</i>	1916-17	»
1884-85	»	1917-18	»
1885-86	»	1918-19	»
1886-87	»	1919-20	»
1887-88	»	1920-21	»
1888-89	»	1921-22	»
1889-90	»	1922-23	A. Guarneri Citati
1890-91	»	1923-24	G. Donatuti
1891-92	»	1924-25	»
1892-93	»	1925-26	»
1893-94	»	1926-27	M. Lauria
1894-95	»	1927-28	U. Brasiello
		1928-29	»
		1929-30	»

⁽¹¹⁾ Per gli anni precedenti v. PANDETTE.⁽¹²⁾ V. p. 48, n. 103.

1930-31	»	1951-52	»
1931-32	»	1952-53	»
1932-33	»	1953-54	»
1933-34	G. Branca	1954-55	»
1934-35	»	1955-56	»
1935-36	»	1956-57	»
1936-37	»	1957-58	»
1937-38	U. Robbe	1958-59	»
1938-39	»	1959-60	»
1939-40	»	1960-61	»
1940-41	»	1961-62	»
1941-42	»	1962-63	»
1942-43	»	1963-64	»
1943-44	»	1964-65	G. Gualandi
1944-45	G. Branca	1965-66	»
1945-56	»	1966-67	»
1946-47	»	1967-68	B. Martini
1947-48	»	1968-69	»
1948-49	»	1969-70	»
1949-50	F. Pastori	1970-71	»
1950-51	»	1971-72	G. Gualandi

ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

1957-58	G. Rossi	1964-65	»
1958-59	»	1965-66	»
1959-60	»	1966-67	»
1960-61	»	1967-68	»
1961-62	G. Gualandi	1968-69	»
1962-63	G. Rossi	1969-70	»
1963-64	»	1970-71	»

ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO

1877-78	L. Landucci	1885-86	»
1878-79	» ⁽¹³⁾	1886-87	»
1879-80	B. Brugi	1887-88	»
1880-81	»	1888-89	»
1881-82	M. Pampaloni	1889-90	»
1882-83	»	1890-91	»
1883-84	A. Vanni	1891-92	»
1884-85	»	1892-93	»

⁽¹³⁾ V. però p. 48, n. 103.

1893-94	»	1917-18	»
1894-95	»	1918-19	»
1895-96	»	1919-20	»
1896-97	»	1920-21	} <i>Il corso tace</i> ⁽¹⁴⁾
1897-98	»	1949-50	
1898-99	»	1950-51	R. Danieli
1899-900	»	1951-52	»
1900-01	»	1952-53	»
1901-02	»	1953-54	»
1902-03	»	1954-55	} <i>Il corso tace</i> ⁽¹⁵⁾
1903-04	»	1956-57	
1904-05	»	1957-58	C. F. Gallo
1905-06	»	1958-59	»
1906-07	»	1959-60	»
1907-08	»	1960-61	»
1908-09	»	1961-62	F. Avonzo De Marini
1909-10	»	1962-63	»
1910-11	»	1963-64	»
1911-12	»	1964-65	R. Martini
1912-13	»	1965-66	»
1913-14	»	1966-67	»
1914-15	»	1967-68	} <i>Il corso tace</i> ⁽¹⁶⁾
1915-16	»	1970-71	
1916-17	»	1971-72	R. Martini (1 XI 1971)

FILOLOGIA GIURIDICA

1967-68	G. Gualandi	1970-71	»
1968-69	»	1971-72	P. Peruzzi
1969-70	»		

FILOSOFIA DELLA STORIA ⁽¹⁷⁾

1863-64	D. Gramantieri (5 XII 1863)
1864-65	»

ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO ⁽¹⁸⁾

1860-61	G. Venturini	1865-66	G. Venturini
1861-62	»	1866-67	»

⁽¹⁴⁾ V. p. 28.

⁽¹⁵⁾ V. p. 30.

⁽¹⁶⁾ V. p. 30.

⁽¹⁷⁾ Negli anni seguenti il corso tace. V. p. 13.

⁽¹⁸⁾ Per gli anni intermedi e per quelli successivi v. DIRITTO CANONICO.

1867-68	»	1871-72	»
1868-69	»	1872-73	»
1869-70	»	1873-74	»
1870-71	»	1874-75	»

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO ⁽¹⁹⁾

1863-64	C. Negroni	1904-05	A. Scialoja ⁽²¹⁾ - A. Vanni
1864-65	<i>G. Cozzi (23 IV 1864)</i>	1905-06	L. Abello
1875-76	»	1906-07	A. Vanni
1876-77	»	1907-08	L. Abello ⁽²²⁾ - M. Ricca Barberis
1877-78	»	1908-09	M. Ricca Barberis
1878-79	»	1909-10	»
1879-80	»	1910-11	»
1880-81	»	1911-12	»
1881-82	»	1912-13	»
1882-83	»	1913-14	V. Sacerdoti
1883-84	»	1914-15	V. Sacerdoti ⁽²³⁾ - R. Luzzatto
1884-85	»	1915-16	R. Luzzatto
1885-86	»	1916-17	»
1886-87	»	1917-18	»
1887-88	»	1918-19	»
1888-89	»	1919-20	»
1889-90	»	1920-21	R. Luzzatto ⁽²⁴⁾ - A. Guarneri Citati (29 VII 1922)
1890-91	»	1921-22	A. Guarneri Citati
1891-92	»	1922-23	»
1892-93	»	1923-24	G. Donatuti
1893-94	»	1924-25	»
1894-95	A. Vanni	1925-26	»
1895-96	»	1926-27	V. Capocci
1896-97	»	1927-28	U. Brasiello
1897-98	»	1928-29	»
1898-99	»	1929-30	»
1899-900	A. Vanni ⁽²⁰⁾ - L. Lusignani (28 V 1900)	1930-31	»
1900-01	<i>L. Lusignani</i>		
1901-02	<i>S. Solazzi (24 XI 1901)</i>		
1902-03	A. Vanni		
1903-04	A. Scialoja		

⁽¹⁹⁾ Per gli anni intermedi v. ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO COMPARATO COL VIGENTE DIRITTO PATRIO.

⁽²⁰⁾ Fino al 21 aprile 1900. V. p. 55, n. 187.

⁽²¹⁾ Fino al 5 febbraio 1905, v. p. 53, n. 172.

⁽²²⁾ Fino al 29 dicembre 1907. V. p. 41, n. 2.

⁽²³⁾ Fino al 19 gennaio 1915. V. p. 53, n. 170.

⁽²⁴⁾ Fino al 10 dicembre 1920. V. p. 49, n. 111.

1931-32	»	1952-53	»
1932-33	»	1953-54	»
1933-34	G. Branca	1954-55	»
1934-35	»	1955-56	»
1935-36	»	1956-57	»
1936-37	»	1957-58	»
1937-38	U. Robbe	1958-59	»
1938-39	»	1959-60	»
1939-40	»	1960-61	»
1940-41	»	1961-62	»
1941-42	»	1962-63	»
1942-43	»	1963-64	»
1943-44	»	1964-65	F. Avonzo De Marini
1944-45	G. Branca	1965-66	»
1945-46	»	1966-67	»
1946-47	»	1967-68	»
1947-48	»	1968-69	R. Martini
1948-49	»	1969-70	»
1949-50	R. Danieli	1970-71	»
1950-51	F. Pastori (10 III 1956)	1971-72	»
1951-52	»		

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO COMPARATO COL VIGENTE DIRITTO PATRIO ⁽²⁵⁾

1865-66	G. Cozzi	1870-71	»
1866-67	»	1871-72	»
1867-68	»	1872-73	»
1868-69	»	1873-74	»
1869-70	»	1874-75	»

PANDETTE ⁽²⁶⁾

1860-61 C. Negroni (29 III 1863)

STORIA DEL DIRITTO ⁽²⁷⁾

1875-76	D. Gramantieri	1878-79	L. Landucci ⁽²⁸⁾ - D. Gramantieri
1876-77	»		
1877-78	L. Landucci (18 X 1877)	1879-80	B. Brugi (3 X 1879)

⁽²⁵⁾ Per gli anni precedenti e per quelli successivi v. ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

⁽²⁶⁾ Per gli anni successivi v. DIRITTO ROMANO.

⁽²⁷⁾ Per gli anni precedenti v. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DEL DIRITTO; e per quelli successivi v. STORIA DEL DIRITTO ITALIANO DALLE INVASIONI BARBARICHE AI DI NOSTRI, e STORIA DEL DIRITTO ROMANO.

⁽²⁸⁾ Fino al 27 febbraio 1879. V. p. 48, n. 105.

1880-81	<i>B. Brugi (3 X 1879)</i>	1882-83	»
1881-82	<i>M. Pampaloni (7 VI 1883)</i>	1883-84	A. Vanni
		1884-85	»

INTRODUZIONE GENERALE ALLE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO AMMINISTRATIVE E STORIA DEL DIRITTO ⁽²⁹⁾

1863-64	G. Vecchiotti Antaldi
1864-65	»

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DEL DIRITTO ⁽³⁰⁾

1865-66	<i>D. Gramantieri (20 XI 1866)</i>	1870-71	»
		1871-72	»
1866-67	»	1872-73	»
1867-68	»	1873-74	»
1868-69	»	1874-75	»
1869-70	»		

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO ⁽³¹⁾

1895-96	<i>F. Budassi (14 I 1895)</i>	1907-08	»
1896-97	»	1908-09	»
1897-98	»	1909-10	»
1898-99	»	1910-11	»
1899-900	»	1911-12	»
1900-01	»	1912-13	F. Ercole
1901-02	»	1913-14	»
1902-03	»	1914-15	<i>G. Bonolis (23 IV 1915)</i>
1903-04	»	1915-16	»
1904-05	»	1916-17	»
1905-06	»	1917-18	»
1906-07	»	1918-19	»

⁽²⁹⁾ Per gli anni successivi v. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DEL DIRITTO.

⁽³⁰⁾ Per gli anni precedenti v. INTRODUZIONE GENERALE ALLE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO AMMINISTRATIVE E STORIA DEL DIRITTO; e per quelli successivi v. STORIA DEL DIRITTO.

⁽³¹⁾ Per gli anni precedenti v. STORIA DEL DIRITTO ITALIANO DALLE INVASIONI BARBARICHE AI DÌ NOSTRI.

1919-20	»	1944-45	M. Giuliano
1920-21	»	1945-46	G. Vismara (28 II 1947)
1921-22	»	1946-47	»
1922-23	»	1947-48	»
1923-24	»	1948-49	»
1924-25	A. Albertoni	1949-50	»
1925-26	G. Ermini	1950-51	»
1926-27	»	1951-52	»
1927-28	G. Ermini ⁽³²⁾ - G. P. Bognetti	1952-53	»
1928-29	G. P. Bognetti	1953-54	»
1929-30	»	1954-55	»
1930-31	F. Calasso	1955-56	V. Piano Mortari
1931-32	»	1956-57	»
1932-33	C. Giardina	1957-58	G. Rossi (1 I 1959)
1933-34	C. Giardina ⁽³³⁾ - A. Marongiu	1958-59	»
1934-35	A. Marongiu	1959-60	»
1935-36	»	1960-61	»
1936-37	»	1961-62	»
1937-38	U. Nicolini (29 X 1941)	1962-63	»
1938-39	»	1963-64	»
1939-40	»	1964-65	»
1940-41	»	1965-66	»
1941-42	»	1966-67	»
1942-43	»	1967-68	»
1943-44	G. Branca	1968-69	»
		1969-70	»
		1970-71	G. Rossi
		1971-72	»

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
DALLE INVASIONI BARBARICHE AI DÌ NOSTRI ⁽³⁴⁾

1886-87	F. Budassi (14 I 1895)	1891-92	»
1887-88	»	1892-93	»
1888-89	»	1893-94	»
1889-90	»	1894-95	»
1890-91	»		

STORIA DEL DIRITTO ROMANO ⁽³⁵⁾

1885-86	A. Vanni (2 II 1886)	1888-89	»
1886-87	»	1889-90	»
1887-88	»	1890-91	»

⁽³²⁾ Fino al 15 dicembre 1927. V. p. 46, n. 71.

⁽³³⁾ Fino al 12 gennaio 1934. V. p. 46, n. 82.

⁽³⁴⁾ Per gli anni precedenti v. STORIA DEL DIRITTO e per quelli successivi STORIA DEL DIRITTO ITALIANO.

⁽³⁵⁾ Per gli anni precedenti, v. STORIA DEL DIRITTO.

1891-92	»	1933-34	C. Giardina ⁽³⁶⁾ - A. Marongiu
1892-93	»		
1893-94	»	1934-35	A. Marongiu
1894-95	»	1935-36	»
1895-96	»	1936-37	»
1896-97	»	1937-38	R. Quadri ⁽³⁷⁾ - U. Robbe
1897-98	»		
1898-99	»	1938-39	U. Robbe
1899-900	»	1939-40	F. Cusin
1900-01	»	1940-41	U. Robbe
1901-02	»	1941-42	»
1901-02	»	1942-43	»
1903-04	»	1943-44	»
1904-05	»	1944-45	G. Branca
1905-06	»	1945-46	G. Vismara
1961-07	»	1946-47	»
1907-08	»	1947-48	»
1908-09	»	1948-49	»
1909-10	»	1949-50	»
1910-11	»	1950-51	R. Danieli
1911-12	»	1951-52	»
1912-13	»	1952-53	»
1913-14	»	1953-54	»
1914-15	»	1954-55	F. Pastori
1915-16	»	1955-56	»
1916-17	»	1956-57	C. F. Gallo
1917-18	»	1957-58	»
1918-19	»	1958-59	»
1919-20	»	1959-60	»
1920-21	»	1960-61	»
1921-22	»	1961-62	G. Rossi
1922-23	G. Bonolis	1962-63	G. Gualandi (I II 1964)
1923-24	»	1963-64	»
1924-25	G. Donatuti	1964-65	»
1925-26	»	1965-66	»
1926-27	V. Capocci	1966-67	»
1927-28	G. P. Bognetti	1967-68	»
1928-29	»	1968-69	»
1929-30	»	1969-70	»
1930-31	F. Calasso	1970-71	»
1931-32	»	1971-72	»
1932-33	C. Giardina		

⁽³⁶⁾ Fino al 12 gennaio 1934. V. p. 46, n. 84.

⁽³⁷⁾ V. p. 52, n. 151.